

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE



NUMERO ED OGGETTO

TESTO

no. 184

REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROVAZIONE

1927

Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione di affiancamento ai tecnici progettisti del piano regolatore e per lo studio del nuovo regolamento edilizio, dal quale risulta che la Commissione stessa ha accertato che le varianti allo schema del regolamento, proposte e concordate in sede di studio del regolamento medesimo, sono state tutte fedelmente riportate sullo schema del regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

Il Consigliere sig. Anichini approva? -

Il Consigliere sig. Iamachì propone che venga definito il termine entro il quale deve essere comunicato al presentatore del progetto l'accoglimento o meno del progetto stesso. L'arch. Viviani replica che tale termine è stabilito dalla Legge Urbanistica che lo fissa in 60 giorni.

Lo stesso Consigliere sig. Iamachì domanda la ragione per la quale è stata stabilita in metri 8 la distanza delle fronti interne degli edifici di nuova costruzione dal confine con altre proprietà mentre sarebbe diversa quella indicata dal codice Civile.

L'arch. Viviani chiarisce che in passato mancavano le leggi urbanistiche, che oggi sono strumenti molto approfonditi per cui i regolamenti comunali si uniformano a dette leggi fissando la distanza.

Spiega anche che la distanza di 8 metri è una distanza normale che viene prescritta anche dai regolamenti di altri Comuni.

Soggiunge infine che oggi, nell'interesse dell'igiene pubblica, dev'essere tenuto conto della necessità di aria o quindi di spazio.

Dopo di chè

IL CONSIGLIO

Visto lo schema del nuovo regolamento edilizio elaborato dalla apposita commissione di studio incaricata dal Consiglio Comunale e composta, oltre che dai tecnici, anche dai rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare;

Constatato che lo schema presentato è pienamente rispondente a tutte le attuali esigenze;
Con voti unanimi favorevoli

DALIBERA

- 1°) di convocare il regolamento edilizio approvato con deliberazione del podestà del 5.11.1927;
- 2°) di approvare l'allegato nuovo regolamento comunale edilizio.

Deliberato all'Assemblea

il 3/12

esplicitamente

S. G. V. 1927

Il Podestà

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI P.SA
- Provincia di Firenze -

-----0000000000)°(0000000000-----

****=****

R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
O

-----0000000000)°(0000000000-----

****=****

approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n° 184 del 2.12.1963

chieste anche per progetti di nuove costruzioni.

Nella richiesta di licenza dovrà pure essere indicato l'allacciamento alla fogna cittadina, la possibilità di approvvigionamento dell'acqua potabile dall'acquedotto comunale e la sua distribuzione, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto del Regolamento d'Igiene.

Nei casi di constatata impossibilità di allacciamento alle fogne cittadine ed all'acquedotto comunale, saranno esaminate, caso per caso, le soluzioni proposte, che dovranno dare ogni garanzia d'igiene.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, uffici ecc. i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quelli di igiene e di Polizia Urbana e da ogni altro regolamento dello Stato o del Comune di San Casciano in Val di Pesa, o che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità.

Per i progetti attinenti a lavori in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico o a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le norme speciali di cui agli artt. 62 e 145 del presente regolamento.

La richiesta di licenza ed i disegni devono portare la firma:

- a) del proprietario o del suo legale rappresentante;
- b) del progettista;
- c) del direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) del costruttore.

Il progettista e il direttore delle opere dovranno essere un Ingegnere od un Architetto laureato in Italia o abilitato ad esercitare in Italia la professione di ingegnere od architetto.

Il costruttore dovrà essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio. Per lavori di modesta entità sarà sufficiente l'iscrizione all'artigianato.

Potrà essere ammessa la firma dei progetti e la direzione delle opere da parte di geometri e di periti edili per i soli lavori previsti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della richiesta di licenza, ma prima dell'inizio delle opere.

Per le costruzioni comprendenti strutture in cemento armato, il titolare della licenza, prima dell'inizio dell'opera, dovrà provvedere alla denuncia all'Autorità Prefettizia, a norma delle vigenti disposizioni, e trasmettere copia della domanda stessa all'Amministrazione.

Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del versamento a favore della Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti (legge 4 marzo 1958 n. 179).

Le eventuali sostituzioni nelle persone del Direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciate al Sindaco. Nel caso che per qualsiasi motivo non venisse nominato il sostituto i lavori rimarranno sospesi.

In caso di inosservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente articolo non potrà essere concessa la licenza e, qualora l'inosservanza

servanza si verificasse posteriormente al suo rilascio, essa darà luogo immediatamente alla revoca della licenza stessa.

Art. 3

Ogni progetto dovrà corrispondere alle norme urbanistiche ed agli allineamenti del Piano Regolatore Generale e, ove esistano, dei piani particolareggiati.

Nessuna licenza di costruzione potrà essere concessa in zone soggette a piani di lottizzazione o su vie private, prima che gli uni e le altre abbiano ottenuto la definitiva approvazione, e prima che siano state realizzate le opere e i servizi pubblici previsti in essi.

Art. 4

Il piano di lottizzazione dovrà comprendere tutto l'isolato entro le strade previste dal Piano Regolatore, o dai piani particolareggiati. Detto piano dovrà determinare esattamente le dimensioni e la forma dei singoli lotti e le caratteristiche degli edifici che dovranno esservi costruiti. La domanda di lottizzazione dovrà essere firmata di regola da tutti i proprietari delle aree dell'isolato. Sarà, però, in facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, di ammettere allo esame anche i progetti di lottizzazione che non interessino l'intero isolato, purchè l'area da lottizzarsi sia tale da permettere una organica sistemazione della zona. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una mappa catastale con l'indicazione dei numeri di mappa e delle proprietà e con il tracciato delle strade di piano regolatore o dei piani particolareggiati;
- b) una planimetria quotata della lottizzazione in scala 1/500 con la indicazione della forma e dimensione dei lotti e degli edifici previsti e delle loro distanze dai confini e dagli spazi pubblici, dei tracciati stradali, della destinazione dei diversi spazi, pubblici e privati. In apposita tabella saranno indicati la superficie che è lottizzata, il rapporto di copertura, l'indice di fabbricabilità di ogni lotto e dell'intero isolato, la superficie delle aree di uso pubblico, nonchè il rapporto tra questa superficie e la superficie totale della lottizzazione;
- c) profili altimetrici in scala 1/500;
- d) relazione illustrativa dei concetti seguiti nella progettazione e dei vincoli previsti per i diversi lotti;
- e) schema delle reti di fognatura, illuminazione e approvvigionamento idrico.

Approvata la lottizzazione il richiedente, o i richiedenti, prima di procedere a qualsiasi opera, anche di carattere preparatorio, e prima di procedere alle operazioni di frazionamento, dovranno stipulare col Comune una convenzione per sé, suoi successori ed aventi causa, con la quale si impegnano:

- a) ad eseguire la lottizzazione conformemente al progetto approvato;
- b) a cedere le aree a destinazione pubblica;
- c) a consentire la trascrizione " non edificandi " per sé, successori e aventi causa, delle aree scoperte previste dalla lottizzazione;
- d) a realizzare le opere e i servizi pubblici previsti nel Piano di lottizzazione;
- e) ad assumersi l'onere della manutenzione delle opere di urbanizzazione, anche di quelle per le quali il Comune si riserva la assunzione

in proprietà, fino al momento di tale assunzione.

Art. 5

Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere presentato in triplice originale.

I disegni saranno piegati nelle dimensioni 0,21 x 0,31. Essi saranno redatti in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100 salvo i prospetti che dovranno essere in scala 1/50. Il Sindaco potrà peraltro richiedere i disegni di particolari costruttivi ed architettonici in scala maggiore.

I disegni debbono contenere tutte le piante quotate dei vari piani quando non siano identiche tra loro, sezioni fatte secondo le linee più importanti, tutti i prospetti dell'edificio con l'indicazione particolareggiata dei materiali da rivestimento da impiegarsi e dei colori di tinteggiatura e di verniciatura, una planimetria generale della località ove siano identificate le costruzioni esistenti e quelle da eseguire, nonché indicate le quote stradali.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- a) le dimensioni degli ambienti;
- b) le altezze libere dei singoli piani;
- c) la larghezza stradale;
- d) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- e) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti;
- f) tutti i dati che valgano a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e con le livellette stradali;
- g) il tipo delle fosse biologiche o di decantazione e l'indicazione delle condutture di scarico e loro quote in rapporto alla fognatura stradale.

In deroga a dette norme l'Amministrazione, per progetti di particolare importanza edilizia ed urbanistica, avrà facoltà di accettare per la presentazione alla Commissione edilizia progetti di massima, sui quali la Commissione stessa esprimerà un parere di carattere generale che potrà servire di norma al progettista per la successiva presentazione del progetto esecutivo.

Anche per i progetti di massima dovrà effettuarsi la presentazione in triplice originale.

Il parere di massima, come sopra espresso dalla Commissione Edilizia, sarà comunicato dall'Amministrazione al richiedente, ma detto parere non sarà in alcun modo vincolante né per l'Amministrazione né per la Commissione stessa, in sede di approvazione del successivo progetto esecutivo.

Art. 6

Il Sindaco, prima di pronunciarsi sulle richieste di licenz per opere edilizie, chiederà il parere di una speciale Commissione così formata:

L'Ingegnere Capo del Comune;

L'Ufficiale Sanitario;

8 membri scelti fra persone di competenza in materia edilizia e urbanistica e nominati dal Consiglio Comunale dei quali, almeno due, dovranno essere scelti fra Ingegneri o Architetti liberi professionisti, e due dovranno appartenere alla minoranza Consiliare.

Per gli esami degli affari di particolari caratteristiche, il Sindaco potrà di volta in volta chiamare a prendere parte, con voto consultivo, alle adunanze della Commissione, altre persone particolarmente esperte.

I Commissari esterni dureranno in carica due anni. Saranno considerati dimissionari quei commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

Art. 7

La Commissione dà parere:

- 1- su tutte le opere di cui al precedente articolo 1 e per le quali occorre la licenza di costruzione;
- 2- sui piani regolatori particolareggiati e sulle lottizzazioni private;
- 3- sull'interpretazione, sulla applicazione e sulle eventuali modificazioni delle norme del presente regolamento.

Il giudizio della Commissione Edilizia rifletterà il rispetto alle disposizioni regolamentari e la validità architettonica dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare la costruzione di edifici che discordino con l'ambiente o che rivelino assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti.

Il voto della Commissione Edilizia è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione al rilascio delle licenze che è riservato esclusivamente al Sindaco.

Art. 8

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Sarà relatore con voto deliberativo l'Ingegnere Capo del Comune e Se- gretario della Commissione il Segretario Capo del Comune o un Impiegato dell'Amministrazione Comunale da lui delegato.

Quando la Commissione debba esprimere il suo parere sui progetti presentati dalle pubbliche Amministrazioni, potrà invitare il rappresentante delle medesime a dare le informazioni e i chiarimenti che riterrà necessario.

Per i progetti di particolare importanza la Commissione potrà invitare il progettista a fornire chiarimenti.

Art. 9

Del parere della Commissione il Segretario prenderà nota sull'incarico relativo alla richiesta presentata e quando il parere sia favorevole, apporrà sul relativo progetto la data del verbale di approvazione ed il timbro della Commissione, che farà validare con la firma del Presidente.

Art. 10

Quando la Commissione debba pronunciarsi su progetti o richieste o comunque abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al parere relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione dev'essere presa nota nel verbale.

In caso di inosservanza a quanto stabilito nel comma precedente il parere formulato dalla Commissione non sarà valido ad alcun effetto, e la licenza rilasciata a seguito di tale parere sarà nulla.

Art. 11

L'approvazione dei progetti è sempre effettuata con la presunzione che essi corrispondano in ogni loro parte alle norme del presente Regolamento. Le eventuali deroghe a tali norme dovranno risultare in modo esplicito nei verbali della Commissione, ed essere integralmente trascritte nella licenza rilasciata all'interessato.

Questi dovrà pertanto attenersi sempre strettamente alle Leggi e Regolamenti in vigore, per quanto non formi oggetto esplicito di deroga, e ciò sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei terzi.

Qualora per l'esecuzione del progetto di costruzione occorressero anche esplicite autorizzazioni, licenze o permessi, ai sensi di altri regolamenti comunali, essi dovranno essere richiesti ed ottenuti separatamente, e pertanto il rilascio della licenza di costruzione non dà diritto ad iniziare i lavori e le opere in mancanza di quelli, né li sostituisce in alcun modo, né costituisce prescrizione del rilascio dei medesimi.

La licenza di costruzione si intende sempre rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi.

Art. 12

Col rilascio della licenza verrà restituito all'interessato un originale dei disegni di cui al precedente articolo, debitamente vistato dal Sindaco, con l'annotazione degli estremi del parere della Commissione Edilizia.

Anche in caso di negata licenza verrà restituito un originale dei disegni insieme alla lettera di comunicazione con i motivi di diniego.

Gli Uffici comunali dovranno provvedere all'istruzione della pratica ed alla presentazione alla Commissione Edilizia/entro trenta giorni dalla presentazione. Il rilascio della licenza o l'avviso motivato del diniego dovranno essere comunicati all'interessato entro dieci giorni dal parere della Commissione stessa.

Art. 13

La licenza e l'originale dei disegni di cui al precedente articolo dovranno sempre trovarsi nel cantiere dei lavori per poter essere in ogni circostanza esibiti ai funzionari ed agenti comunali.

Art. 14

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Chi intenda introdurre varianti ad opere già approvate prima o dopo che sia iniziata la esecuzione, deve farne richiesta al Sindaco e presentare il relativo progetto redatto e completato come prescritto negli articoli 2 e 5.

Art. 15

Quando entro un anno dal rilascio della licenza le opere non siano state iniziate, o quando siano rimaste sospese per un anno, la licenza si intende decaduta.

Il rinnovo della licenza, se non si intendono effettuare varianti al progetto già approvato, potrà essere richiesto entro cinque anni dalla

data del rilascio, con semplice domanda in carta legale, senza presentare la documentazione di cui agli articoli 2 e 5 del presente Regolamento.

Trascorso il detto termine di cinque anni la licenza non potrà essere più rinnovata, e pertanto l'interessato dovrà presentare la regolare documentazione per ottenere una nuova licenza in conformità delle norme del presente Regolamento, senza che la precedente licenza costituisca in alcun modo prescrizione del rilascio della nuova licenza.

Art. 16.

Il proprietario firmatario della domanda di licenza assume ogni responsabilità in merito alla veridicità e esattezza dei dati, notizie, misure e quanto altro indicato nella suddetta domanda e nei progetti allegati.

Pertanto ove in qualsiasi momento venissero a risultare, anche in parte, inesatti tali dati, notizie e misure, la licenza di costruzione rilasciata a seguito della suddetta domanda dovrà ritenersi nulla e priva di qualsiasi giuridico effetto.

CAPITOLO II°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17.

Per le nuove costruzioni di fabbricati, per le sopraedificazioni di nuovi piani, per gli ampliamenti e riduzioni di notevole importanza, dovrà essere collocato sul luogo dei lavori un cartello a caratteri ben visibili indicante i nomi del progettista, del direttore delle opere, dell'impresa costruttrice e del proprietario.

Art. 18.

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per ottenere sul posto gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi.

Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e figlia e controfirmate dall'interessato e dal funzionario comunale incaricato.

Art. 19.

I lavori per i quali occorre la provvisoria occupazione di suolo pubblico debbono essere iniziati contemporaneamente a detta occupazione e condotti a termine, senza interruzione, nel tempo più breve.

Il proprietario o chi per esso deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, e di una somma a titolo di anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale, che saranno eseguite a cura della Amministrazione Comunale e a spese del proprietario per il quale venne fatta la manomissione; detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà essere rifusa entro quindici giorni dall'avviso di pagamento.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture ed altre opere per servizio pubblico o privato,

il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, darne immediatamente avviso all'Ufficio Tecnico Comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

Art. 20

Il luogo destinato ad un'opera che interessi direttamente o indirettamente il suolo pubblico, dovrà essere recinto prima di iniziare i lavori con un solido e decente assito, alto non meno di tre metri e formato da tavole discoste l'una dall'altra non più di quattro centimetri; le porte di tali assiti dovranno aprirsi verso l'interno, essere munite di serrature o catenacci o rimanere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà, in particolari circostanze, prescrivere, in luogo della costruzione di assiti, l'osservanza di determinate norme a tutela della incolumità pubblica e della libertà del transito.

Il Sindaco potrà accordare l'esenzione dall'obbligo della costruzione dell'assito quando trattasi di opere di pochissima entità o da eseguirsi solo nei piani superiori di un fabbricato. Però, se dette opere si eseguiscano sul suolo o sotto di esso, dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse, e, quando si eseguiscano nelle parti inferiori dei fabbricati, le opere stesse dovranno essere segnalate con tavole o travicelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri dei fabbricati stessi. Inoltre, quando vi sia pericolo del pubblico transito, si dovrà trovare presente una persona per avvertire i passanti.

Tutti i ponti di servizio, le scale, i meccanismi, i cordami, gli assiti di chiusura ed ogni altro mezzo d'opera, dovranno offrire la maggiore garanzia di resistenza e soddisfare alle migliori regole dell'arte, in modo da impedire qualsiasi specie di danni ai passanti ed alle persone addette al lavoro, nonché alle cose in genere.

Le fronti dei ponti verso la via pubblica, saranno munite anche di stiole o graticci di giunchi o altrimenti chiuse in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non può essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante, impedendo la caduta di materiali sia in frammenti o in polvere, sia liquidi.

Il Sindaco avrà facoltà di far controllare dai suoi funzionari od agenti la osservanza di dette condizioni e disporre le maggiori cautele che ritenesse opportune.

Gli assiti ed altri ripari si dovranno munire, agli angoli, di una lanterna a vetri colorati in rosso da mantenersi accesa, a spese e cura di chi fabbrica, dal cadere del giorno alla mattina secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Queste lanterne devono essere collocate in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile, da ogni parte di accesso e di concorrenza, il recinto ed il riparo su cui sono collocate.

Chi fabbrica dovrà mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei lavori ricorrendo, ove occorra, anche a replicate innaffiature. Deve inoltre, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro e netto a tutte sue cure o spese.

Art. 21

Il proprietario, nei casi in cui per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità delle parti costruite e per togliere eventuali inconvenienti e sconci, previa notifica al Sindaco.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico in precedenza accordata e di far rimettere in pristino il suolo pubblico salvo che sia stato dato avviso al Sindaco dei motivi della interruzione, questi risultino giustificati e venga autorizzato per un termine perentorio il prolungamento dell'interruzione.

Art. 22

Ogni opera edilizia dev'essere eseguita seguendo le migliori norme costruttive perchè riesca solida, igienica e decorosa.

Nelle strutture di cemento armato devono essere strettamente osservate le prescrizioni governative emanate o da emanarsi per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato, nonchè per impiego di cemento di speciale composizione e di elevata resistenza.

Per tutti i materiali da costruzione si dovrà attenersi alle norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 23

Nella demolizione di vecchi fabbricati si dovrà procedere con ogni cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come punte, armature ed opere provvisorie diverse, in modo che sempre rimanga libero e sicuro il transito delle strade.

E' vietato gettare dai ponti di servizio e dall'interno delle fabbriche materiali di demolizione od altro. Questi dovranno venire calati entro appositi recipienti e fatti discendere con cautela per condotti chiusi.

Tali discese di materiali sono, di regola, vietate verso la pubblica via e potranno essere concesse solo nei casi in cui, per la speciale natura delle opere, non sia possibile fare altrimenti.

Dovranno infine osservarsi le prescrizioni stabilite dal regolamento locale d'igiene e tutte le altre che il Sindaco potrà impartire a seconda dei casi.

Prima di intraprendere qualunque demolizione di fabbriche dovranno essere innaffiati, spazzati e puliti tutti gli ambienti, comprese le cantine, e dovranno essere asportati tutti i residui di ogni specie (spezzatura, carta, cenici, ecc.).

A cura della repartizione d'Igiene, saranno disinfettati tutti i locali sospetti e quelli nei quali si sia verificato negli ultimi due anni, qualche caso di malattia contagiosa e di cui è obbligatoria la denuncia.

Dovranno essere vuotati, puliti e prosciugati, tutti i pozzi neri di qualunque specie, i ricettacoli di fogne mobili, le cantine infette per depositi di materie organiche, le fognature private e canalizzazioni sotterranee.

Ove la repartizione d'Igiene lo creda, potrà ordinare la disinfezione dei muri e delle pareti.

Sarà proibito nelle demolizioni l'uso degli esplosivi di qualunque forma e di qualunque specie, salvo speciale licenza dell'Autorità Comunale.

Art. 24

Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scavi ecc. potranno essere trasportate in località designate dal Sindaco, alla condizione che tali scarichi siano spianati secondo le livellette ed i piani che saranno stabiliti.

Nell'esecuzione di movimenti di terreno (sterri per nuove costruzioni, per fognature, spianamenti di suolo ecc.) se i materiali o le terre che si extraessero fossero riconosciute inquinate e quindi pericolose, l'Autorità Comunale potrà ordinare il trasporto ai pubblici scarichi fuori di città, previa disinfezione, come pure potrà ordinare periodiche disinfezioni degli scavi.

Nel caso di demolizione dei pozzi neri, di fogne, e, in generale, di qualunque cavità sotterranea, i materiali provenienti dagli scavi quando fossero riconosciuti pericolosi, dovranno essere disinfettati e trasportati ai pubblici scarichi fuori della città.

CAPITOLO III°ABITATO URBANOParagrafo 1°NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI NEI LORO RAPPORTI CON LA VIA E CON LE ABITAZIONI VICINE.Art. 25

Agli effetti dei rapporti tra le larghezze stradali e le altezze degli edifici, la larghezza della via, o è prestabilita dal Piano Regolatore o, in difetto, è determinata dalla distanza del vivo muro delle case esistenti, misurata normalmente all'asse stradale.

La larghezza di una strada in corrispondenza allo sbocco di una altra strada, si considera limitata dalla retta congiungente i due spigoli dei fabbricati di angolo.

Quando una strada non abbia larghezza costante per il tratto lungo il quale dovrà essere fronteggiata da un edificio nuovo, rialzato o ricostruito, si assumerà, come larghezza della strada stessa, la media delle sue larghezze del tratto stesso.

Art. 26

L'altezza del fabbricato deve essere misurata rispetto al piano di campagna naturale, orizzontale o inclinato, su cui insiste il fabbricato stesso, fino alla linea di incontro tra la facciata col piano di posa dei cornici del tetto. Nel caso che il piano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l'altezza del fabbricato sarà riferita alla quota fissata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nel caso di copertura a terrazza si considererà il piano di calpestio della terrazza stessa come quota dell'altezza massima.

Possono superare l'altezza massima solo i volumi tecnici, cioè i vani scala, le extra-corse degli ascensori, i serbatoi d'acqua.

Quando un edificio sia eretto in angolo tra vie e spazi pubblici di livello o larghezza diversa, oppure sorga a cavaliere della divisione di due tronchi di via contigui e di differente livello o larghezza,

la fronte potrà proseguire nella via più bassa o più stretta con l'altezza corrispondente alla via più elevata o più larga, però con estensione limitata ad un massimo di metri dieci.

Quando le strade sono in pendenza, la fronte dei fabbricati laterali sarà divisa in sezioni che non oltrepassino i trenta metri di lunghezza. L'altezza, agli effetti del presente Regolamento, sarà quella misurata nel punto di mezzo di ogni sezione.

Art. 27

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da rialzare sarà determinata in relazione alla larghezza delle vie, viali e piazze ed altri spazi pubblici, verso i quali essi fabbricati prospettano. Tale altezza non dovrà, per le vie larghe fino a sei metri, superare i metri otto; in tutti gli altri casi l'altezza massima di un fronte non potrà superare il doppio della sua distanza dall'asse stradale e comunque mai i ventidue metri.

Per la ricostruzione degli edifici esistenti, qualora l'altezza del fabbricato demolito sia superiore alle limitazioni suddette, il nuovo edificio potrà raggiungere l'altezza preesistente purchè esso presenti, rispetto al precedente, notevoli migliorie igieniche.

Art. 28

E' consentita la costruzione di ultimi piani in arretrato rispetto al fronte stradale purchè la fronte di detti piani sia arretrata dal fronte dell'edificio di una misura uguale a una volta la loro altezza e semprechè l'altezza totale, compreso l'attico, non superi le altezze massime prescritte dal Piano Regolatore Generale.

Art. 29

Chi fabbrica in arretrato rispetto alla linea stradale deve mantenere la facciata parallela a detta linea e in caso diverso deve adottare una disposizione che il Sindaco, sentita la Commissione Milizia, giudichi rispondente a validi concetti architettonici ed ambientali.

L'arretramento minimo sarà di metri tre.

In ogni caso si dovrà provvedere ad una decorosa sistemazione della zona in arretramento, e dovrà risultare garantito che non rimangano scoperti muri a confine.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata in base alle norme dell'art. 27 aggiungendo alla larghezza della via quella della zona di arretramento. Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza.

PARAGRAFO II°

CONDIZIONI CUI DEVONO CORRISPONDERE LE ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE DAL LATO DELL' IGIENE.

Art. 30

Negli edifici di nuova costruzione le fronti interne degli edifici, anche se non vi si aprono finestre, dovranno avere dal confine di proprietà una distanza non minore alla metà dell'altezza della fronte più alta, nè mai minore di metri otto. Ove il fronte dell'edificio non sia parallelo al confine, la verifica sarà fatta sulla distanza media, ma in nessun punto inferiore a metri 6.

Nei cortili coperti l'altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura.

In ogni caso la misura della distanza dal confine di proprietà si intende netta da qualsiasi sporgenza sotto gronda ad eccezione delle terrazze scoperte.

Art. 31

Quando si prospettino due fronti interni dello stesso edificio, anche se non vi si aprono finestre, la distanza tra esse non dovrà essere minore dell'altezza della più alta delle due fronti e in nessun punto minore di metri otto.

Art. 32

In caso di cortili che per necessità costruttive avessero forme particolari dovrà sempre rispettarsi la prescritta distanza minima dei fronti dal confine di proprietà e tra le pareti opposte e dovrà essere accertato che siano soddisfatte le esigenze dell'igiene per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti che prospettano sui cortili stessi.

Art. 33

I cortili devono sempre rimanere liberi da costruzioni di qualsiasi genere compresi garages, lavatoi, ripostigli che dovranno comunque trovare posto negli edifici. E' tassativamente vietata la copertura, anche parziale, dei cortili.

Saranno eccezionalmente ammesse costruzioni nei cortili quando presentino soluzioni igieniche e decorose. La superficie di tali costruzioni non dovrà tuttavia in alcun caso superare un decimo della superficie libera del cortile.

Art. 34

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relative alle dimensioni dei cortili stessi.

Non potranno essere destinate ad uso fabbricativo aree dei giardini od altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato o rispondenti sulle vie pubbliche, qualora le costruzioni proposte venissero a danneggiare notevolmente l'aerazione di dette vie o delle case circostanti.

Art. 35

La costruzione dei pozzi di luce o chiostrine potrà ammettersi eccezionalmente per la diretta illuminazione o ventilazione esclusivamente di latrine/gabinetti da bagno, purchè la distanza minima tra le pareti opposte sia eguale od almeno un quarto della parete più alta e in ogni caso mai inferiore a m. 4.

La distanza si intende netta da qualsiasi sporgenza sottogronda, compresa anche la gronda per la parte eccedente m. 0,50 d'aggetto.

Ogni chiostrina deve essere nella parte inferiore in facile e permanente comunicazione con la via o i cortili principali mediante passaggio di larghezza eguale a quella della chiostrina e altezza non minore di tre metri.

La chiusura di tale passaggio potrà essere eseguita solo con can-

Art. 36

Nei caso di passaggi laterali che servono di comunicazione tra la strada e la corte tergaie o giardino corrispondente alle prescrizioni dell'art. 30 e la larghezza di detti passaggi non dovrà essere minore di ml. tre misurati entro i muri che determinano il passaggio stosso, e ciò quando la lunghezza del passaggio non superi i ml. dodici. Per i passaggi lunghi più di dodici metri la larghezza del passaggio misurata come sopra, non dovrà essere minore di ml. sei. In ogni modo la lunghezza dei passaggi non potrà oltrepassare i ml. quindici.

Non è consentita la costruzione di terrazzi e balconi aggettanti sui passaggi laterali.

Art. 37

Tutti gli spazi liberi, adiacenti alle costruzioni, i passaggi laterali e i cortili, saranno provvisti di apposita fognatura di scolo delle acque meteoriche e dovranno essere pavimentati o sistemati a giardino. In questo ultimo caso dovrà sempre esserci, adiacente ai muri del fabbricato, un marciapiede pavimentato largo non meno di un metro.

Le chiostrine dovranno essere pavimentate con materiale impermeabile e dovranno essere provviste di fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

Art. 38

Non sarà mai permesso di gottare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbia o potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il ^{sotto}soilo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri, secondo le prescrizioni dell'autorità Comunale.

Non sarà permesso mai di edificare, per uso di abitazione o di stabilimenti industriali, sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Se il suolo, sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio, è abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi ed in ogni caso si impiggheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, proteggendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini. Queste ultime non potranno interessare in alcun modo il suolo pubblico.

Art. 39

Le fondazioni saranno separate dai muri di elevazione per mezzo di strati impermeabili frapposti. Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo e munito di vespai ventilati e difesi, a mezzo di reti metalliche, dalle invasioni di animali, che possono penetrarvi.

L'elevazione del pavimento del piano terreno, sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere almeno di m. 0,30 e questo spazio sarà utilizzato per vespajo quando non esistano cantine sottostanti.

Tutti i muri esterni debbono essere, fino all'altezza minima di m. 60 rivestiti con materiali impermeabili.

Art. 40

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e nei rinterri non dovranno adoperarsi materiali di demolizioni di vecchi muri e di vecchi pavimenti salnitriati o inquinati, nonchè terra proveniente da luoghi malsani. È puro vietato l'uso di materiali eccessivamente igroscopici.

Art. 41

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso o terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione.

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terrapieni di cui sopra, qualora si voglia adibire alcubi o tutti gli ambienti per abitazione permanente, il pavimento di tali ambienti, nel piano terreno, dovrà essere elevato di metri 0,30 al disopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata del terreno od il muro di sostegno del terrapieno ad una distanza di ml. quattro dal muro più prossimo del fabbricato, e dovranno essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 42

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale ed essere costruiti in modo da proteggere sufficientemente le persone dalle variazioni atmosferiche esterne e dalle umidità.

Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm. 28, corrispondenti a due teste di mattoni più l'intonaco.

Le pareti divisorie interne tra i quartieri e tra questi e locali a comune non potranno avere spessore inferiore a cm. 15; tutti gli altri avranno spessore non inferiore a cm. 10.

Art. 43

Gli ultimi piani degli edifici, anche se adibiti a sola abitazione diurna, non potranno mai essere coperti dalle sole falde del tetto o del solo solaio, ma dovranno avere sempre un controsoffitto; lo spazio d'aria interposto tra il soffitto e la copertura (tetto e solaio) non potrà essere in ogni caso inferiore a cm. 30.

Art. 44

Le terrazze anche se non praticabili dovranno avere pendenza, bocchette e canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane. Il loro pavimento non avrà mai livello più alto del pavimento dei locali che prospettano su esse, anche se non vi abbiano accesso.

Art. 45

Non può essere adibito anche nelle case già esistenti, per abitazioni, compresi i laboratori, cucine, qualsiasi locale che, per tutta o parte della sua altezza, sia dentro terra.

Nelle case di nuova costruzione, i sotterranei, per essere adibiti a locali di servizio garages, lavatoi, cantine e simili, dovranno avere:

- a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio costruito secondo le norme indicate nell'art. 52 e di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche del sottosuolo;

- h) i muri protetti mediante materiali adatti contro la umidità e separati dal terreno adiacente da contromuro con pannofisso;
- c) l'altezza media libera del locale non minore di m. tre di cui almeno 1,30 fuori terra;
- d) le finestre con apertura di superficie non inferiore ad $1/20$ dell'area del pavimento, ma non mai minore di mq. 0,80, con almeno m. 0,10 di altezza dal marciapiede ed apertosi all'aria libera.

Art. 46

Tutte le stanze di abitazione e di servizio, comprese le soffitte praticabili, i sotterranei e le cantine dovranno essere regolarmente pavimentate a regola d'arte.

Art. 47

L'altezza degli ambienti di abitazione non potrà essere mai minore di m. tre. Tali altezze saranno misurate dal pavimento al disotto dei travicelli.

Per i locali coperti a volta e con soffitti centinati, si assumerà come altezza, la media fra quella del piano di imposta e quella del colmo dell'intradosso. Così pure per i soffitti non orizzontali si assumerà l'altezza media. In ogni caso però l'altezza minima non potrà in nessun punto essere inferiore ai m. 2,60.

Per i soffitti a travi e travicelli le altezze saranno misurate dal pavimento al soffitto.

E' vietato costruire locali, ad uso di abitazione diurna o notturna, quando non misurino in pianta almeno mq. otto ed abbiano una cubatura inferiore ai metri cubi ventiquattro.

E' consentita la sistemazione in alcove dei servizi di cucina, quando detta alcova sia in diretta comunicazione con una stanza di superficie non inferiore ai mq. otto, a mezzo di apertura non inferiore a mq. quattro e non munita di affisso.

I locali per abitazione del portiere sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Si fa eccezione per l'ambiente nel quale diurnamente il portiere esplica le sue mansioni.

Art. 48

Ogni ambiente, destinato ad abitazione a negozi o a laboratori, dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera. Nelle nuove costruzioni, la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore ad uno ottavo della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza.

Nel computo della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse, che si trovasse al di sotto di m. 0,60 misurati a partire dal pavimento.

Art. 49

I locali di servizio, cioè ingressi, corridoi, disimpegni, bagni, latrine e ripostigli, dovranno avere altezza libera non minore di m. 2,60 e larghezza non minore di m. 0,90. I corridoi che superino la lunghezza di m. 10 dovranno essere forniti di finestre apribili all'esterno.

E' vietato tassativamente l'apertura di finestre di locali di abitazione o di servizio sul vano scale.

Ogni alloggio deve avere una latrina almeno e per le camere affittate separatamente vi dovrà essere una latrina per ogni gruppo di 10 camere situate allo stesso piano.

Inoltre i locali destinati a dormitori, a convitti, a educandati avranno almeno una latrina ogni 25 persone.

Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del regolamento 24 maggio 1925, n. 1102.

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe, questo dovrà essere provveduto dal proprietario almeno di una latrina a servizio esclusivo delle botteghe.

Le latrine dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio di aria per mezzo di finestre, la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq. 0,50.

Alle latrine non si potrà avere accesso dalle cucine, quando esse che fossero provviste di antilatrina.

Le altre stanze di abitazione dovranno essere separate da corridoio o da antilatrina.

Gli ambienti destinati a latrina non potranno avere superficie inferiore ai mq. 1.50 col lato minore di almeno m. 0,90. Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno m. 1.50, dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti, che dividono le latrine dagli altri locali, non dovranno avere spessore minore di m. 0,10, compresi gli intonaci.

Art. 50

Gli edifici per usi di abitazione dovranno essere provvisti di scala continua dalle base alla sommità in modo che per ogni 350 mq. di area coperta si abbia almeno una scala. Per le frazioni eccedenti i mq. 350, giudicherà la Commissione Edilizia in base al numero dei piani e dei quartieri, al carattere dell'edificio ed alla larghezza delle scale progettate che in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a ml. 1,00.

La stessa Commissione si pronuncerà caso per caso sul numero e sulla larghezza delle scale da costruirsi quando si tratti di locali commerciali e di officine industriali o di uffici, alberghi, scuole, collegi ecc.

Le scale dovranno essere ben arcate o illuminate da finestre aperte all'aria libera; negli edifici a due piani, cioè piano terreno più primo piano, è consentito eccezionalmente di illuminare d'alto il vano scale, salvo le condizioni di sicurezza o di ventilazione.

PARAGRAFO III°

RACCOLTA E REMOZIONE DELLE MATERIE DI RIFIUTO

Art. 51

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno, ecc. dovrà essere fornita di intercettazione idraulica a mezzo di sifone o di pozzetti a pavimento in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

Art. 52

I vasi delle latrine saranno muniti di apparecchio a sciacquone, capace di cacciare non meno di otto litri di acqua per volta o gli orinatoi saranno dotati di una quantità sufficiente di acqua. Le acque luride potranno essere immesse nelle fogne pubbliche solo dopo aver subito un appropriato

processo di depurazione.

L'apparecchio a sciarquone potrà essere adottato solo quando il fabbricato sia provveduto di un impianto realizzante un sistema di depurazione biologica, ad un sistema di decantazione seguito da depurazione biologica (solo fase aerobica) o chimica, od un altro sistema di depurazione consentito dall'Autorità Sanitaria; subordinatamente al parere ed al controllo, anche riguardo all'esercizio di tali impianti, dell'Ufficio Tecnico-Sanitario.

Art. 53

È vietato immettere nelle fogne stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.

Sarà permessa l'immissione nelle dette fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da impianti depuratori dei tipi indicati all'art. 52 alla condizione che il sistema o tipo di impianto che si voglia adottare, abbia ricevuto l'approvazione dell'Autorità Comunale, sentito il parere degli Uffici competenti.

La licenza ad eseguire tali impianti, anche di sistema o tipo già approvato, sarà sempre concessa caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura ecc. della località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto.

È vietato costruire fosse biologiche nelle località nelle quali manchi la fognatura stradale a meno che non siano provviste di un ulteriore processo di depurazione tale da dare maggiore garanzia igienica.

Tutti i pozzi neri e le fosse di qualsiasi tipo dovranno avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonchè all'uso del fabbricato, in modo da garantire il loro perfetto funzionamento. La capacità minima della fossa a depurazione biologica non dovrà mai essere inferiore a mc. 4 per ogni camera.

La costruzione dei pozzi neri a tenuta sarà consentita soltanto quando, per mancanza di fognatura adatta o di acqua sufficiente sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopraindicati.

I pozzi neri a tenuta dovranno essere collocati allo esterno. Solo quando le necessità costruttive non lo permettono, potranno essere situati in sotterranei o in locali non abitati, aventi diretta comunicazione con l'aria esterna.

Le fosse a depurazione biologica o prefabbricate a decantazione potranno di regola avere sistemazioni uguali a quella sopra indicata per i pozzi neri a tenuta.

Tutti i succitati depositi dovranno avere i muri indipendenti da quelli del fabbricato e a distanza da questi non inferiore a cm. 50 con l'interposizione di uno strato di argine.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno m. venti dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

Art. 54

Quando la costruzione dei pozzi neri e degli impianti depuratori indicati nell'art. 53 venga eseguita in calcestruzzo di cemento od in cemento armato o ad anelli di cemento armato di spessore non superiore di cm. 10, lo spessore integrale delle pareti e del fondo non dovrà essere mai minore di cm. 15, in modo da assicurare la perfetta tenuta: la soletta a volte di copertura potrà essere spessa cm. 10.

Quando la costruzione dei pozzi neri venga eseguita in muratura il pavimento dovrà essere costituito di una gettata di calcestruzzo dello

spessore non minore di cm. 25, con dovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5 e un'impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina a mattoni murati a cemento dello spessore di cm. 30 almeno e con rinfiacco di calcestruzzo di cemento dello spessore non minore di cm. 45. Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia fine, rena lavata, escluso ogni residuo di muratura. Le pareti che rimasero fuori terra dovranno avere lo spessore non minore di cm. 45 ed essere intonacate all'esterno a cemento. I pozzi neri dovranno essere coperti a volta di mattoni di spessore non inferiore ad una testa, e soprastante rinfiacco in calcestruzzo di cemento o con soletta di cemento armato dello spessore minimo di cm. 10.

Per l'impiego di altri materiali nella costruzione dei pozzi neri si dovrà ottenere la preventiva licenza della Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

I pozzi neri saranno intonacati a cemento e lisciati su tutta la superficie interna, non esclusa la volta ed il pozzetto di penetrazione; avranno tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di penetrazione saranno eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 15 e rinfiacati da uno strato di smalto di cemento di almeno cm. 15, quando non vengano eseguiti con pareti di cemento dello spessore indicato dall'art. precedente.

Detti pozzetti saranno coperti da chiusino a doppia lapide, in modo da garantire la ermetica chiusura.

I pozzi neri e le fosse di qualsiasi genere saranno provveduti di condotto diretto di areazione costituito di materiale non deteriorabile del diametro non minore di cm. 10, da prolungarsi fino al di sopra del tetto, provveduto di reticella di metallo non ossidabile atto ad impedire efficacemente il passaggio degli insetti.

Art. 55

Le norme stabilite negli articoli precedenti per la costruzione dei pozzi neri dovranno essere adottate anche nel caso di restauro di quelli esistenti. Ove ciò non sia possibile, si seguiranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'Autorità Comunale.

I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati, dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti a regola d'arte entro il termine stabilito, caso per caso, dall'Autorità Comunale.

L'Autorità Comunale si riserva di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero dovranno adottarsi, sotto la responsabilità del proprietario e dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri, messi fuori uso o da sopprimersi, debbono essere completamente vuotati ed accuratamente disinfettati e riempiti con materiale pulito.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene, dovrà immediatamente asportarsi fuori della città nei luoghi appositamente designati.

PARAGRAFO IV°

RAPPORTI DEI CANALI DOMESTICI CON LE FOGNE PUBBLICHEArt. 56

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili od altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico. In detti canali di gronda, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere le acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente di diametro conveniente per smaltire la pioggia e mai inferiore a cm. 8 applicati di preferenza esternamente ai muri perimetrali, eccettuato che, per l'altezza prescritta di m. tre dal suolo, nel qual tratto dovranno essere incassati nel muro.

In quest'ultimo tratto dovranno essere formati con tubi di ghisa o di altro materiale resistente agli urti e impermeabile.

Questi condotti non dovranno avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Tutte le giungioni dei tubi di scarico dovranno risultare perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

Le acque piovane dei tetti, condotte in basso nei modi indicati e quelle provenienti dalle corti e dai giardini, dovranno essere incanalate unitamente o separatamente alle acque reflue e convogliate nella fogna stradale.

La condotta sotterranea dovrà essere fatta con tubi di materiale impermeabile e con giunture ermetiche.

Nelle vie, ove manchi la fogna stradale, ma vi si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in questi le sole acque piovane dei tetti e dei cortili e dovrà provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base a disposizioni che, caso per caso, verranno date dal competente Ufficio.

Nei canali di gronda, nelle cunette delle coperture a terrazza e nei canali di scarico è vietata la immissione di acque luride di qualsiasi genere.

Art. 57

I condotti di scarico degli acquai, bagni, lavabi e in genere di tutte le acque di rifiuto, dovranno essere indipendenti, nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti, formati con tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile e con giunture ermetiche, dovranno immettere in appositi pozzetti intercettatori a chiusura idraulica.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride e di rifiuto delle abitazioni, dovranno essere indipendenti in tutto il loro percorso, fino allo scarico nella fogna pubblica, dai tubi eduttori di liquidi provenienti dai pozzi neri a depurazione biologica o da altri sistemi di pozzi neri approvati dall'autorità Comunale, dei quali sia permezza la immissione nelle fogne pubbliche, a norma del presente regolamento, e dovranno essere costituiti da tubi di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta, sia dei liquidi che dei gas.

Anche i tubi eduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno

essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a m. 0,12.

La pendenza dei medesimi dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso, e non mai minore dell'uno per cento.

PARAGRAFO V°

CAMINI E FUMAIOLI

Art. 58

Ogni singolo focolare, stufa, cucina, apparecchio di riscaldamento a combustione, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino, di conveniente sezione ed altezza, costruita con tubi di terracotta o sotto forma di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni molesti, quando occorra dovrà essere munita anche di cappa.

Ogni gola di camino dovrà risultare perfettamente impermeabile e dovrà essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica, essa deve essere prolungata di almeno un metro, al di sopra del tetto e munita di fumaiolo solidamente assicurato.

Saranno anche permessi tubi di camino in lamiera metallica, purchè non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti sul suolo pubblico.

Le gole di camino convoglianti prodotti di combustione con elevato numero di calorie (forni, impianti centrali di riscaldamento, bruciatori a nafta ecc.) dovranno essere progettate e costruite con particolare cura, sia per i materiali impiegati, sia per garantire, con opportuni accorgimenti di isolamento, che esse non arrechino danno o pericolo o disturbo ai locali ad esse adiacenti.

Gli apparecchi a gas possono essere installati soltanto in quei locali che sono muniti di almeno una apertura all'esterno; nei locali aventi una cubatura non inferiore a 50 mc. è consentito l'uso di apparecchi a gas non muniti di cappa e gola di camino purchè aventi un consumo orario che non superi 300 litri di gas all'ora.

Negli ambienti destinati ad esercizi pubblici ed aventi una o più porte apertesi all'esterno, è consentito l'uso di apparecchi a gas non muniti di cappa e gola di camino, purchè il loro consumo orario risulti non superiore a mc. 2 di gas all'ora per ogni mc. di ambiente.

Art. 59

I caloriferi ad aria calda saranno alimentati da aria presa direttamente all'esterno non in vicinanza del suolo.

La bocca di presa, che si eviterà, possibilmente, di aprire nei muri dell'edificio prospettanti sul suolo pubblico, sarà munita di fitta rete metallica, e, ove sia ritenuto necessario, a parere dell'Autorità competente, di impianto di filtrazione.

Gli impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte sia dal lato meccanico che tecnico.

Art. 60

I forni dovranno avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedini opportunamente ventilate;

b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente regolamento, in riguardo alla natura del forno e alla intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno inoltre rispondere alle condizioni stabilite nel R.D. 29.7.1928 n. 1843.

Art. 61

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di m. sei dalla pubblica via. Avranno altezza superiore almeno di m. tre, all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 40. Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità Comunale, i camini, che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'Autorità Comunale si riserva di prescrivere, ove lo ritenga necessario, l'impianto di apparecchi depuratori di fumo.

Qualora si intenda di installare camini metallici a tiraggio meccanico dovrà essere, volta per volta, presentata richiesta di licenza a parte all'Autorità Comunale, corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

L'Autorità Comunale si riserva di decidere sull'accettazione o meno, caso per caso.

CAPITOLO IV°

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 62

Le fronti e tutte le pareti delle case e degli edifici visibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutte le loro parti accessorie, dovranno corrispondere alle esigenze del decoro edile e dei valori ambientali per ciò che si riferisce tanto alla corretta armonia delle linee architettoniche quanto ai materiali ed alle tinte da impiegarsi e dovranno armonizzarsi con le masse e con le tinte degli stabili vicini.

Le coperture e i volumi tecnici, quali extra-corse degli ascensori, serbatoi di acqua, abbaini, scale ecc. dovranno essere precisamente definiti in sede di progetto.

Il Sindaco oltre quanto è prescritto negli artt. 30 e 31 del presente regolamento, potrà imporre limitazioni maggiori in casi speciali, nei quali ragioni d'arte o di storia richiedano la conservazione del carattere o della visuale del luogo. Tali limitazioni debbono comunque essere conformi alle previsioni del P.R.G. e motivato su conforme parere della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Il Sindaco potrà richiedere, a integrazione di quanto disposto all'art. 5, che all'atto esecutivo il proprietario esegua opportuni campioni delle tinteggiature e delle verniciature.

Art. 63

Gli aggetti sulla faccia di un edificio debbono essere contenuti entro i limiti seguenti:

- a) fino all'altezza di m. 4,50 dal retro marciapiede tali da non sporgere di m. 0,10 dall'allineamento prescritto;

- b) i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le doccie, non potranno avere una sporgenza che superi i m. 1,50;
- c) i balconi o terrazzini non dovranno aggettare più di m. 1,20 dall'allineamento stradale, e dovranno essere costruiti in modo da lasciare un'altezza non inferiore ai m. 4,50 dal dietro marciapiede. Le mensole di sostegno e le eventuali decorazioni dovranno essere collocate all'altezza non inferiore a m. 4. Non saranno permessi nelle strade larghe meno di m. 8.

Art. 64

Gli edifici e muri di cinta di carattere permanente a confine col suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di altro materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile, di altezza non minore di cm. 60.

Tutti i muri, compresi quelli di cinta ed eccettuati quelli a faccia vista costruiti secondo la buona regola dell'arte, devono essere intonacati e coloriti.

Le fronti esterne di ciascuno edificio, spetti questo ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a unità di concetto anche nelle tinte.

Nel caso di riparazioni alla facciata di un fabbricato, la parte nuova dovrà armonizzare, anche nel colore, con quella non modificata e non restaurata.

Art. 65

Tutte le porte sulla via, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno.

Le persiane ed altri affissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad un'altezza di almeno m. 2,50 sopra il piano del marciapiede. Nelle strade non fornite di marciapiedi l'altezza della parte inferiore dell'affisso dovrà essere di almeno m. 4,50 dal piano stradale.

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno i quali abbiano un'altezza maggiore di m. 1,25 debbono essere fermati almeno in tre punti.

Tutti gli affissi ed infissi visibili dalla pubblica via devono essere regolarmente verniciati.

Non sono permesse luci e prese di aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

Art. 66

Per collocare tettoie pensili sulle facciate verso la strada occorre una licenza speciale. Tali tettoie dovranno essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di m. 4 sul retromarciapiede nella parte non in corrispondenza delle mensole. La loro sporgenza massima potrà essere di m. 2,50 ma non dovrà superare la larghezza del marciapiede.

Le mensole, i sostegni e gli accessori non potranno essere collocati ad una altezza minore di m. 3 sul retromarciapiede.

Dette tettoie dovranno essere, salvo le eccezioni da consentirsi caso per caso, munite di apposito condotto per lo scarico delle acque piovane in tubi di discesa incassati nel muro secondo le norme generali. Quando le coperture siano a vetri questi dovranno avere una rete metallica interna. Tutte le tettoie saranno collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altro di interesse pubblico.

La licenza sarà sempre precaria e revocabile e il Sindaco stabilirà caso per caso le modalità per la qualità e natura dei materiali in relazione all'architettura del fabbricato per la forma e per ogni altro particolare.

Art. 67

All'infuori dei condotti di scarico dei pluviali, è proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata condotti per acque di qualsiasi specie, nonchè condotti per fumo, per gas e simili.

I fumaioli non dovranno in nessun caso essere elevati a distanza minore di un metro dall'allineamento stradale. Quelli formati con tubo o con altre leggere strutture, dovranno essere ben assicurati, e, ove occorra, essere muniti di staffe o sostegni di ferro.

Potranno essere concesse deroghe nel caso di canne fumarie con prevalente carattere architettonico.

I camini industriali, oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento locale di Igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi.

Art. 68

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per le relative mostre ed insegne, le quali non potranno collocarsi che nei vani e negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate di fabbricati esistenti queste dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo e le mostre dovranno essere in armonia con la nuova decorazione della facciata ed avere gli aggetti di cui appresso.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne anche per il cambiamento di ditta.

Sono proibite le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri.

Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine ecc. non debbono oltrepassare, in via ordinaria, cm. 5 dall'allineamento stradale.

La parte inferiore delle mostre e delle vetrine che appoggia sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da queste.

Le cornici superiori delle mostre o delle vetrine poste almeno a tre metri dal piano stradale, potranno aggettare cm. 15 in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazione o di modificazione del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altre cose occupanti il suolo pubblico in forza di licenza comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale ed a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 69

La collocazione all'esterno degli edifici di stemmi, di iscrizioni, statue, medaglioni, non è consentita senza la relativa autorizzazione del Sindaco.

È vietata la rimozione di stemmi, iscrizioni lapidarie e opere d'arte dalle facciate degli edifici se non su parere favorevole della So-

Art. 70

L' apposizione di tende esterne, agli infissi di porte e finestre visibili dal suolo pubblico o di uso pubblico, sarà consentita quando le medesime per disposizione, forma e colore abbiano carattere unitario e si accordino con l' architettura e le caratteristiche dell' edificio.

Le tende sporgenti poste a piano terreno, a protezione di vetrine e sporti di negozi, saranno consentite solo nelle strade e piazze fornite di marciapiedi e non potranno con alcun elemento, compreso le mensole, frange o guarnizioni, scendere a meno di m. 2,10 dal livello del retromarciapiede.

Le tende debbono essere mantenute pulite e in buono stato e il Sindaco potrà in qualunque momento ordinare la loro sistemazione o rinnovo.

Per quanto riguarda le tende sporgenti dei negozi l' autorizzazione ha carattere precario e può essere sempre revocata.

Art. 71

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazioni di fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicarsi alle porte.

Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con tavolette di porcellana, di forma, dimensioni e colori uguali a quelle adottate dal Comune e sarà a carico dei rispettivi proprietari.

E' riservato il diritto al Comune, senza corresponsione di indennità o compensi, di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. I proprietari avranno l' obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. In caso di demolizioni di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri sopra.

Art. 72

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quello che concerne il decoro, l' estetica, e l' igiene. Il Sindaco potrà ordinare i lavori di riparazione, di ripristino o di ricoloritura che reputerà necessari.

CAPITOLO V°

COSTRUZIONE DI CASE RURALI E CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITÀ
DELLE CASE RURALI ESISTENTI.

PARAGRAFO 1°

NORME PER LA COSTRUZIONE DI CASE RURALI.

Art. 73

Vengono considerate case rurali le costruzioni destinate ad abitazione del colono ed a uso colonico: esse debbono ritenersi soggette alle seguenti norme, circa le modalità da eseguire per la loro costruzione o per la sua possibile adibirle ad abitazione.

Art. 74

Chiunque intenda costruire una casa rurale oppure praticare riforme sostanziali in una casa rurale già esistente, dovrà prima chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Sindaco competente per territorio, presentando regolare progetto, firmato da un Tecnico abilitato ai sensi di Legge, con l'indicazione, tra l'altro, del numero e dell'altezza dei piani, della descrizione del terreno scelto per la costruzione e con l'indicazione dei modi di provvista dell'acqua per uso potabile, dell'allontanamento dei rifiuti domestici, delle acque immonde, delle materie escrementizie e delle acque pluviali. Il Sindaco rilascerà la licenza di costruzione sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale.

Art. 75

Qualunque nuova abitazione, dovrà essere costruita su terreno asciutto, con falda acquea profonda e non inquinata da materiali luridi o putrescibili. Per i terreni permeabili occorrerà valutare la loro permeabilità al fine di stabilire se l'acqua meteorica possa facilmente essere assorbita da essi.

Per i terreni impermeabili è richiesta una sufficiente pendenza che permetta il defluire delle acque che su di essi si versino.

Non potrà essere costruita alcuna casa rurale su terreno in cui la non sufficiente profondità di una falda acquea superficiale possa essere causa di umidità per l'abitazione.

La salubrità delle case a tali fini dovrà essere dimostrata in una particolareggiata relazione al progetto di costruzione, da presentarsi al Comune.

Art. 76

Il piano di costruzione delle case deve essere elevato a vespaio, di almeno m. 0,30 sul piano circostante di campagna e di almeno m. 0,60 sul più alto livello a cui possono giungere i corsi di acqua che si trovino nelle adiacenze della casa.

Art. 77

In qualunque caseggiato rurale il pavimento deve essere, comunque, più alto di almeno dieci centimetri del piano di costruzione. Nei luoghi sottoposti a pericolo di inondazione, l'autorità comunale stabilirà, caso per caso, di quanto debbano essere elevati i pavimenti.

Art. 78

I cortili, le aie, gli orti, i giardini ecc. annessi alle case rurali, devono essere provvisti di sufficiente scolo per mezzo di adeguate pendenze e di adatte canalizzazioni, affinché non si verificino impaludamenti.

Art. 79

È vietato addossare i muri perimetrali delle case rurali direttamente ad elevazione del suolo, terrapieni e simili. Devono, essi muri, essere tenuti discosti di almeno m. 3 dall'unghia della scarpata naturale del terreno rilevato, oppure dovranno essere costruiti contro muri di sostegno in modo che il loro piede disti almeno m. 1,50 dalla fabbricazione se l'altezza del terreno sia superiore a m. 3 ed almeno m. 3 se tale altezza venga superiore.

rata. In ogni caso dovranno essere fatti canali di scolo e di drenaggio per l' allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

Art. 80

E' vietato, salvo i casi particolari, che le case di abitazione abbiano in comune i muri con ricoveri di suini, caprini, ovini. Può, in casi particolari, essere ammessa la comunanza del muro a condizione, tuttavia, che l' accesso del ricovero degli animali non sia sottostante all' ingresso dell' abitazione o a finestre di vani di abitazione.

Art. 81

L' allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime, dovrà essere effettuato: per le acque meteoriche mediante cunette e per le acque di rifiuto mediante condotto coperto ed a perfetta tenuta.

Art. 82

Il pavimento degli ambienti adibiti ad abitazione dovrà essere costruito con materiale resistente all' usura (esempio graniglia) e ben giuntato in modo da risultare a superficie bene unita e lavabile.

Sono proibiti i pavimenti a semplice strato, dovendo ogni pavimento comprendere un doppio strato, di cui il primo costruito con materiale atto ad evitare infiltrazioni di acqua, ed il secondo con il laterizio compreso.

Nei locali privi di scantinato i pavimenti debbono essere posti in opera su massetto in calcestruzzo cementizio di spessore conveniente, distesi su vespaio di scapoli di pietra munito di appositi cunicoli di aereazione comunicanti con l' interno.

I piani della casa di abitazione devono avere l' altezza di almeno metri tre misurata dalla impostatura del soffitto, non considerando i travate maestri, con una altezza minima di gronda di metri due ed una altezza media di metri 2,80.

Art. 83

Tutti gli ambienti interni devono essere intonacati ed imbiancati, così pure dovrà essere per le facciate esterne. I muri costruiti per intero in mattoni o pietra potranno avere solo la stuccatura in cemento.

Si dovranno inoltre eseguire tutte quelle opere necessarie perchè i muri rimangano permanentemente asciutti, senza traccia di umidità. I muri in elevazione devono essere separati da quelli di fondazione da uno strato di asfalto. Lungo il perimetro del fabbricato deve essere costruito un marciapiede anche in semplice battuto di cemento su sottofondo in pietrame, ad evitare infiltrazioni di umidità.

Art. 84

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione dovranno essere provvisti di finestre.

Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre deve avere le dimensioni di m. 2 e non meno di 1/10 della superficie del pavimento della stanza.

Comunque tutte le finestre debbono essere fornite di vetrate e di scuretti interni e devono ricevere l' aria e la luce direttamente dall' esterno.

Art. 85

Tutte le stanze da letto o comunque adibite ad abitazione piano sottostante il tetto dovranno essere soffittate. Dovrà essere costruita anche una controsoffitta in modo da ricavare un vuoto d'aria tra il tetto e la volta delle stanze.

Se il solaio non è praticabile, sarà sufficiente una soffittatura in rete metallica ad intonaco di calce. Per le strutture in legno dei solai, soffitti e tetti, preferendo in ogni caso al legno materiali impermeabili ed incombustibili.

Art. 86

Come norma generale per la costruzione dei camini si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento di Igiene ed al paragrafo V° del presente Regolamento.

Art. 87

Le provviste di acqua potabile, in quantità sufficiente per ogni persona, dovranno effettuarsi o a mezzo dell'acquedotto comunale se possibile, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo attraverso i pozzi profondi e chiusi.

Art. 88

Le cisterne sono consentite se costruite rispondenti a particolari requisiti di costruzione che ne garantiscano la perfetta impermeabilità.

Art. 89

I pozzi di acqua per bevanda o per usi domestici devono essere lontani, da qualunque causa di inquinamento che possa derivare dal terreno circostante, tenuto conto della direzione di movimento della falda liquida sotterranea. La loro costruzione deve rispondere ai requisiti contemplati del Regolamento Comunale di Igiene che disciplina la tutela delle acque potabili in generale. Dovranno essere costruiti sempre a monte dei pozzi nei pressi dei depositi di letame o di altre immondizie e distarne almeno dieci metri. I pozzi dovranno essere chiusi e l'acqua attinta con pompa.

Art. 90

Ogni abitazione deve essere provvista di acquaio per ogni famiglia e le acque debbono essere immesse in apposito pozzetto sotterraneo o in condotto chiuso in luogo da evitare, comunque, l'inquinamento dei pozzi di acqua potabile o essere causa di insalubrità.

Art. 91

Ogni abitazione colonica deve essere provvista di latrina, costruita in modo che essa prenda aria e luce direttamente dall'esterno. La latrina non deve essere in diretta comunicazione con la camera da letto o con la cucina. Le pareti divisorie delle latrine devono essere costruite in modo da impedire il passaggio di esalazioni in altri locali. Il pavimento delle latrine deve essere costruito con materiali, non inferiori agli effetti della resistenza all'usura, impermeabilità e levigatezza, a quelle delle stanze di abitazione indicate nell'art. 82. La zoccolatura dovrà essere in materiale lavabile.

Il vaso sarà a cacciata d'acqua dove ci sia un impianto idrico interno, diversamente sarà sufficiente un vaso di campagna.

Art. 92

Ogni sedile o vaso deve essere munito di tubo di scarico di materiale impermeabile a perfetta tenuta e di diametro sufficiente allo scopo.

Sarà costruita una fossa biologica se vi sono vasi a cacciata d'acqua, in caso diverso sarà costruito un pozzo nero.

I pozzi neri dovranno essere impermeabili ed avere la profondità non maggiore di m. tre dal piano di campagna, costruiti in due camere indipendenti, dimensionate in modo da consentire ai liquami la sosta di almeno tre mesi prima del vuotamento. La bocca del pozzo deve essere costruita in modo da impedire qualsiasi esalazione e da rendere facile la vuotatura.

Devono essere tenuti staccati di almeno 1 metro dagli edifici e fra i muri di questi e le pareti dei pozzi, dove intercorrere uno strato di terreno argilloso ben compresso.

Devono avere le pareti ed il fondo di almeno 15 cm. di spessore, costruiti in buona muratura di mattoni con malta idraulica, intonacati di cemento e coperti con volta di almeno 15 cm. di spessore.

Possano essere anche coperti con soletta di cemento armato e sotto il fondo dovrà disporsi uno strato di argilla. Debbono comunque soddisfare i requisiti contemplati nel Regolamento di Igiene che disciplina la raccolta delle materie di rifiuto.

Art. 93

La vuotatura dei pozzi neri dovrà avvenire non appena essi siano pieni. Detta operazione sarà permessa a mano con tutte le cautele, peraltro che verranno prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 94

Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili, dovranno essere costruiti con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 95

Le vasche di lavatura del bucato dovranno essere isolate e distanti almeno 10 metri dai pozzi di acqua potabile.

Art. 96

Le concimaie dovranno essere costruite in conformità delle norme contenute nel Decreto Legislativo 13.8.1916 n. 1605, modificato con la legge 23.6.1927 n. 1155, nel T.U. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Tali concimaie dovranno distare dai pozzi, acquedotti o serbatoi di acque come da qualunque abitazione o da qualunque pubblica via, almeno 25 metri.

L'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà disporre particolari prescrizioni per le concimaie esistenti tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.

Art. 97

Tutti i depositi di pozzi neri per usi agricoli e gli ammassi di letame, fuori delle concimaie, non saranno permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di 100 metri da qualsiasi abitazione e non meno di 50 metri da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

Art. 98.

In ogni caso le costruzioni dovranno uniformarsi alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, approvate con R.D.L. 22.11.1937 n. 2105.

Art. 99.

Per ogni procedura coattiva si richiamano le norme di cui all'art. 223 del T.U. della Legge sanitarie.

PARAGRAFO II°CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITA' DELLE CASE RURALI
ESISTENTIArt. 100

Scoli dello area - I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla casa rurale dovranno essere provvisti di adatte pendenze o di adatte canalizzazioni affinché non si verificino impaludamenti.

Art. 101

Marciapiedi - Tutto intorno alla casa dove esistere un marciapiede della larghezza minima di m. 0,50. Sarà costruito da battuto di cemento o da pietrini di cemento, sopra massicciate e calcestruzzo idraulico.

Art. 102

Acque meteoriche e di rifiuto - L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, o per le acque di rifiuto mediante condotto coperto a perfetta tenuta.

Art. 103

Solai e pavimenti - Sono proibiti i solai a semplice strato; essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di materiale in laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo. Nelle abitazioni costruite sopra le stalle e ricoveri di bestiame, si deve provvedere alla costruzione di solai che impediscano il passaggio delle esalazioni negli ambienti superiori. I pavimenti del piano terreno devono essere sopraelevati dal piano di campagna, di almeno cm. 12. Nel caso di riconosciuta umidità del sottosuolo, si dovrà creare sotto il pavimento un vespaio a camera d'aria e con riempimento di ghiaia e scorie dello spessore di cm. 20. Il materiale di rivestimento sarà preferibilmente di laterizio. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non potervi provvedere ad una accurata pulizia.

Art. 104

Pareti - Tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno ed all'esterno e le eventuali fessure saranno sempre ben chiuse. Qualora vi siano tracce di umidità si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti. Le pareti della cucina e dei locali di più largo uso da parte della famiglia, devono essere tinteggiate con latte di calce almeno una volta all'anno.

Quelle dei rimanenti locali saranno tinteggiate almeno una volta ogni tre anni e comunque ad ogni cambiamento di inquilino od in seguito al verificarsi di malattie infettive.

Art. 105

Finestre - Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra ed ricevere aria e luce direttamente dall'esterno. La superficie complessiva delle finestre di ciascun vano non deve essere inferiore ad 1/15 della superficie del pavimento. I serramenti devono assicurare una regolare chiusura, essere in buono stato di manutenzione e completi di vetri e scuretti.

Art. 106

Scale - Le scale di accesso ai piani superiori devono essere in condizioni di garantire la sicurezza. Le scale di legno e simili devono essere foderate inferiormente, munito di corrimano o riparo alla sommità. E' vietato l'uso di scale mobili o a semplici pioli e raccordate al piano superiore mediante botola.

Art. 107

Tetti - I tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista una soffitta morta, si deve provvedere alla sua costruzione ove l'Ufficiale Sanitario ne riconosca insufficiente l'isolamento termico.

Art. 108

Ambienti abitabili - E' vietato l'uso a scopo di abitazione qualunque locale insalubre, che temporanea di ambienti sotterranei, grotte, pagliai e in genere di qualunque locale insalubre.

Art. 109

Dormitori - I dormitori per lavoratori agricoli devono avere una capacità minima di mc. 10 per ogni individuo ricoverato, essere bene asciutti e con aperture che permettano facilmente la rinnovazione dell'aria dall'esterno. E' proibito destinare a ricovero le tettoie, i porticati, i pagliai ed in genere qualunque locale non protetto dalla pioggia, dalla umidità del suolo e dagli eccessi della temperatura esterna.

Art. 110

Serramenti - Le porte, le finestre, sia esterne che interne debbono essere provviste di convenienti serramenti, ben connessi, di perfetta chiusura e sicurezza.

Art. 111

Camini - Ogni focolare deve avere una apposita canna fumaria con fumaiolo, protratta di almeno metri uno al di sopra del tetto, atta a smaltire regolarmente, ad ambiente chiuso, i prodotti della combustione, in maniera che i medesimi non invadano i locali di abitazione. Il focolare della cucina e quelli destinati ad operazioni domestiche ed agricole, dovranno essere muniti di apposita cappa.

Art. 112

Illuminazione - Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica. In caso di comprovata estrema difficoltà, economica o tecnica,

il Sindaco potrà autorizzare la deroga a questa norma. Tale deroga perde ogni efficacia con il cessare della difficoltà.

Art. 113

Provvista di acqua potabile - La provvista di acqua potabile, in quantità sufficiente per la famiglia, deve effettuarsi ove possibile all'acquedotto Comunale, ovvero utilizzando l'acqua del sottosuolo, attraverso pozzi chiusi e profondi.

Art. 114

Pozzi per l'acqua potabile - I pozzi per l'acqua potabile devono essere perforati lontano da ogni azione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera sotterranea.

Devono distare almeno m. 50 dai pozzi neri, dalle concimaie, o da altri depositi inquinati. In casi eccezionali, il Sindaco può concedere che questa distanza sia diminuita. In ogni caso l'acqua prima dell'uso dovrà essere sottoposta all'analisi chimica e batteriologica.

Art. 115

Attingimento acqua potabile - I pozzi per l'acqua potabile devono essere ben chiusi e l'attingimento dell'acqua deve avvenire mediante pompa aspirante. La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero, con pavimento in cemento, verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.

Art. 116

Acquai - Ogni abitazione adibita ad una famiglia deve essere provvista di acquaio in cemento, marmo, graniglia o metallo inossidabile, contornato di mattonelle o altro materiale impermeabilizzante che immetta le acque in apposito pozzetto sotterraneo a tenuta o condotto chiuso, atto ad allontanarle convenientemente per modo che non possano inquinare pozzi d'acqua potabile o essere causa di insalubrità.

Art. 117

Latrine - Ogni abitazione colonica adibita ad una famiglia deve essere provvista di latrina che prenda aria e luce direttamente dallo esterno e non sia comunicante direttamente con le camere da letto e con la cucina. La latrina dovrà essere fornita di tazza a sifone o vaso alla turca anche ove manchi l'acqua corrente. L'una e l'altra dovranno avere uno scarico igienico. Le canne di scarico munite di valvola idraulica e le condotte delle latrine, devono essere di materiale impermeabile e resistente e connesse in giunti, in maniera da impedire qualsiasi esalazione o infiltrazione. Le pareti delle latrine e le loro porte devono impedire il passaggio di esalazioni negli altri locali, il pavimento deve essere di materiale impermeabile ed i muri impermeabilizzati fino ad una altezza di m. 1,50. È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla regolare pulizia delle latrine con frequenti lavaggi e disinfezioni.

Art. 118

Locali adibiti ad usi diversi - Ogni abitazione deve essere munita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinati al consumo familiare.

Art. 119

Divieto d'uso - È fatto divieto di impiegare locali di abitazione per la manipolazione e cura di prodotti del fondo. Per tali operazioni, il proprietario è tenuto a dotare il fondo di tutto il necessario.

Art. 120

Pozzi neri - I pozzi neri devono essere di capacità proporzionale alla loro destinazione, perfettamente impermeabili, con profondità non maggiore del piano di campagna di m. 4 di forma rettangolare, con gli angoli arrotondati e con il fondo concavo. La bocca del pozzo nero deve essere munita di doppio chiusino, atto a rendere facile la svuotatura ed a impedire ogni esalazione. Il tubo di caduta che sbocca nel pozzo nero non deve essere murato nello spessore del muro, ma libero e allogato in una canna murata nei muri. Il pozzo nero deve essere munito di esalatore prolungato fin sopra il tetto e munito di mitra ventilatrice. I pozzi neri devono essere tenuti staccati di almeno m. 0,50 dai muri degli edifici; devono avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 45; costruiti in buona muratura di mattoni con malta idraulica; intonacati di cemento; devono essere coperti con soletta di cemento e con volta dello spessore di almeno cm. 15.

Art. 121

Concimaie - Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del R.D.L. 1.12.1930 n. 1682, modificato dalle leggi 25.6.1931 n. 925 e secondo le modalità del Decreto Profetizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. della Legge sanitaria del 27.7.1934 n. 1265.

Art. 122

Accesso alle stalle - Nei casi eccezionali, previsti dall'art. 80 del presente regolamento per la costruzione di stalle appoggiate ai muri perimetrali delle case di abitazione, è fatto divieto di aprire porte di comunicazione fra i due ambienti/

Art. 123

Lotta contro le mosche e le zanzare - Le stalle, le concimaie, i depositi di materiali putrescibili debbono essere dotati di materiali disinfettanti nei mesi di aprile - novembre. Le raccolte di acque stagnanti che siano a distanza inferiori ai m. 50 dalle abitazioni debbono cosparsi di materiali atti ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

Art. 124

Manutenzione di ambienti rurali - I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, lo scalo, i pianebottoli, i corridoi delle case e simili, specialmente se di uso comune a più famiglie, devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze della abitabilità, dell'igiene e del decoro.

Art. 125

Strade - Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni epoca al fine di permettere il normale accesso e di evitare danni fi-
./.

sici agli abitanti delle case da probabili incidenti, causati dallo stato delle strade.

Art. 126

Disposizioni generali - Per l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 2° del presente capitolo V° (condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti) si osservano le seguenti norme:

- 1°) le prescrizioni contenute negli articoli 104, 105 e 107, primo comma, 110, 111 ultimo comma, 122, 123, 124, dovranno essere portate a termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2°) tutte le altre opere per adeguare le abitazioni alle disposizioni del paragrafo 2° dovranno essere compiute entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 127

Piani di realizzazione delle opere del n. 2 dell'art. 126 - Le opere di cui al n. 2 dell'art. 126 dovranno avere inizio entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento ed essere distribuite proporzionalmente nei tre anni ed equamente ripartite fra le diverse colonie. Dovrà essere data la precedenza alle opere più urgenti. A tale scopo tutti i proprietari sono tenuti a sottoporre al Sindaco, entro tre mesi dalla entrata in vigore del regolamento, i piani di massima per i tre anni. Il Sindaco entro 60 giorni dovrà dare la sua approvazione, sentiti l'Ufficiale Sanitario e la Commissione Edilizia.

In caso di mancata approvazione, potrà concedere trenta giorni per le opportune modifiche. La urgenza sarà stabilita dal Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale.

Art. 128

Ovo si verifichi la mancata osservanza del punto 1° dell'art. 126 o la mancata presentazione del piano o la sua modifica in tempo utile, si applicheranno integralmente le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265. Le stesse disposizioni verranno applicate a tutti i proprietari che senza giustificato motivo, da riconoscersi dal Sindaco sentito il tecnico Comunale, non avranno portato a termine i lavori previsti nel piano presentato, alla scadenza di ogni anno.

Art. 129

In caso di compravendita, il nuovo proprietario subenterà a tutti gli oneri derivanti dal piano per i tre anni, approvato dal Sindaco.

Art. 130

Disposizioni finali - Ogni forma di regolamenti comunali in contrasto con quello del presente regolamento, s'intende abrogata.

Art. 131

I lavori: gabinetti, pozzi neri, imbiancatura, luce elettrica, e scale a pioli, devono essere fatti entro 12 mesi.

Art. 132

I progetti, sia per le costruzioni di nuove case coloniche, sia degli altri lavori richiesti per le condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti, non dovranno essere firmati da tecnici dipendenti dal Comune.

CAPITULO VI°
PREVENZIONI E DIFESA DAI PERICOLI DELL' INCENDIO

Art. 133

Tutti gli edifici che superino l'altezza di tre piani compreso il piano terreno, devono avere i solai e le strutture di copertura in materiali incombustibili. Ogni fabbricato deve essere munito di facile accesso al tetto.

I solai al di sopra di autorimesse pubbliche o private, locali caldaie, magazzini di materiali combustibili od ambienti comunque sottoposti a pericolo d'incendio, debbono essere eseguiti in cemento armato.

I capannoni di locali industriali o per magazzino, coperti con volte sottili a spinta eliminata, dovranno avere i travi delle volte opportunamente protetti con adatto rivestimento antincendio.

Sono vietate pareti divisorie in materiale combustibile, a meno che non si tratti di parti mobili avanti il carattere di infissi.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali da determinarsi caso per caso.

Art. 134

Le scale ed i relativi parapetti devono essere eseguiti in materiale incombustibile. L'uso del legno può essere consentito soltanto per scale interne agli alloggi, di collegamento tra due soli piani.

Le pareti che racchiudono il corpo di scale debbono essere eseguite in mattoni in pieno di spessore non inferiore a 2 teste.

Potrà essere consentito lo spessore di una sola testa quando si tratti di edifici a gabbia di cemento armato, e sia certo che tali pareti non abbiano alcuna funzione statica.

Per le scale di edifici di altezza superiore ad 8 piani, compreso il piano terreno, potranno essere prescritte, caso per caso, particolari norme atte a garantire la sicurezza d'uso anche in caso di incendio.

Art. 135

Il pozzo degli ascensori e dei montacarichi che non sia nella gabbia delle scale, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

Gli impianti degli ascensori e montacarichi sono soggetti alle norme e prescrizioni emesse dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, cui spetta il collaudo, il permesso di esercizio ed il controllo. La licenza di costruzione dell'edificio non costituisce perciò alcuna presunzione che gli impianti previsti corrispondano alle prescrizioni di legge.

I progettisti dovranno preventivamente accertarsi che nei limiti di volume e di altezza dell'edificio progettato esistano gli spazi prescritti per l'extra-corsa e la regolare sistemazione dei macchinari, essendo tassativamente esclusa, sia nei nuovi fabbricati che in quelli esistenti, la costruzione di sovrastrutture che non siano preventivamente inquadrare nell'insieme architettonico dell'edificio.

Art. 136

I locali di caldaie, gli impianti a fuoco, le autorimesse pubbliche, i depositi di carburanti e di materie infiammabili, ed i locali comunque soggetti a pericolo di incendio, sono sottoposti a particolari norme relative all'esame e successivi collaudi e controlli

da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, alle cui prescrizioni i progettisti dovranno strettamente attenersi.

Gli edifici speciali, come teatri, cinematografi, sale di spettacolo o di riunione in genere, alberghi, scuole e collegi, ospedali, industrie, impianti sportivi ed edifici collettivi in genere, dovranno corrispondere alle relative regolamentazioni e prescrizioni di legge.

Anche in questi casi la licenza di costruzione dell'edificio non costituisce alcuna presunzione che i locali progettati corrispondano alle prescrizioni delle leggi e regolamentazioni speciali riflettenti il loro particolare uso.

Art. 137

I locali delle caldaie in genere e dei relativi depositi di combustibile debbono essere costruiti con pavimenti, pareti e solaio in materiali incombustibili e di spessore sufficiente a garantire la protezione degli ambienti adiacenti dal pericolo di incendio. Saranno muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno, e di almeno una finestra apribile all'aria libera, e comunque facilmente accessibile dall'esterno.

Per impianti di notevole importanza il locale caldaie dovrà essere separato dal deposito dei combustibili dal muro continuo tagliafuoco. Negli impianti a nafta il serbatoio dovrà di regola, essere interrato nel giardino o nel cortile dell'edificio. Ove ciò non sia possibile, il serbatoio dovrà essere disposto in apposito locale, tra pareti murarie intonacate internamente a tenuta stagna, e la porta di accesso, in materiale incombustibile ed apribile verso l'esterno, dovrà essere collocata ad altezza tale sul pavimento da formare bacino di contenimento, in modo che il volume dell'ambiente, al di sotto della soglia, sia tale da poter contenere tutto il liquido dei serbatoi.

Per piccoli impianti si potrà derogare alle susposte norme, su parere conforme del Comando dei Vigili del Fuoco.

I forni in genere, dovranno avere le pareti opportunamente isolate dai muri dell'edificio, mediante intercapedini opportunamente ventilate. Quelli per la panificazione dovranno corrispondere alle particolari condizioni prescritte dalla Legge.

Art. 138

Le prese d'aria per caloriferi ad aria calda e per impianti di condizionamento saranno alimentate da aria presa direttamente dall'esterno, non in vicinanza del suolo e dovranno essere protette da fitta rete metallica e fornite di impianto di filtrazione.

La costruzione di pozzi per l'approvvigionamento di acqua dal sottosuolo per impianti di condizionamento, deve formare oggetto di speciale licenza, che sarà concessa se sia accertato che i pozzi stessi non possono provocare alterazioni alla falda acquifera.

Art. 139

Gli impianti elettrici di qualsiasi tipo e natura sia nei complessi industriali, sia nei locali pubblici e privati, debbono essere eseguiti in base alle norme emesse dalla C. . . I. - UNEL .

Art. 140

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi, nelle scuole pubbliche, negli stabilimenti industriali, nelle officine,

nei depositi di infiammabili e di combustibili dovranno essere predisposti opportuni impianti antincendio.

CAPITOLO VII° DISPOSIZIONI PER I FABBRICATI ESISTENTI

Art. 141

In occasione di restauro o di modificazioni ai fabbricati esistenti dovranno essere osservate le disposizioni del presente regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da questo volute.

Quando però, nella ricostruzione o nella riduzione di edifici già esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti, o si riscontri la eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente regolamento, il Sindaco potrà derogare ad alcune delle disposizioni del Regolamento stesso.

Art. 142

Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per sotterranei, le bodole, i pioli e tutte le altre opere consimili che occupino il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte inferiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri stradali o edilizi. Potrà farsi eccezione quando il Sindaco ne riconosca conveniente la conservazione per ragioni d' arte o di storia.

Art. 143

Le vetrate e le persiane girevoli verso l' esterno ad una altezza minore di metri 2,50 dal piano stradale e le porte a piano terreno, che si aprissero sul suolo pubblico, non potranno essere né riparate né rifatte, restando obbligo del proprietario di ridurle o ricostruirle con le norme del presente regolamento, quando le loro condizioni siano contrarie alla sicurezza del pubblico e al decoro edile.

CAPITOLO VIII° DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 144

Gli edifici da adibirsi all' esercizio di industrie non potranno essere costruiti che nelle località previste dal Piano Regolatore.

Così pure il Sindaco potrà vietare che sia destinato a stabilimento od a esercizio industriale qualsiasi edificio esistente in località non prevista a tale destinazione dal Piano Regolatore.

Inoltre il Sindaco potrà vietare l' ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone non previste per l' industria dal P.R., nonchè disciplinare l' esercizio di essi, con norme da stabilirsi caso per caso, quando rechino incomodo o molestia.

Art. 145

Salvo l' osservanza delle disposizioni delle Leggi 20.6.1909, n. 364, 23.6.1912 n. 688 e 11.6.1922 n. 778 e delle altre che potranno essere

emanate in materia per gli edifici dichiarati di importante interesse per vista, l'obbligo di chiedere la licenza di cui all'art. 1 del presente Regolamento è esteso anche ai lavori di manutenzione interna.

Detta licenza non sarà concessa se non intervenga, oltre al parere degli Organi competenti, anche il consenso degli Uffici Governativi indicati nelle Leggi vigenti.

L'obbligo di cui sopra è anche esteso ai lavori murari o di qualunque altro genere, che possano comunque alterare i luoghi dichiarati soggetti a protezione a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Nei casi di nuove costruzioni o ricostruzioni in vicinanza dei fabbricati o dei luoghi suddetti, il Sindaco prescriverà, caso per caso, la distanza, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dagli edifici monumentali, e non portino menomazioni alle bellezze naturali ed alle visioni panoramiche locali.

Il Sindaco potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte o comunque discordanti col carattere ed il pregio dei monumenti, degli edifici e dei luoghi, la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Art. 146

Se, nel restaurare o modificare un edificio qualsiasi o nel fare scavi, si scoprisse qualche avanzo di pregio artistico o storico, oltre che osservare le prescrizioni di Legge, si dovrà darne avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti o che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione delle cose scoperte.

Art. 147

La soppressione o la destinazione ad aree fabbricabili di parchi, zone boschive o di argini potrà dal Sindaco essere vietata o subordinata a speciali norme da stabilirsi caso per caso, salvi sempre i provvedimenti di competenza dell'Autorità Governativa, quando sia riconosciuto che per la loro bellezza artistica, ampiezza od ubicazione abbiano particolare importanza per l'estetica o per l'igiene.

Art. 148

Nelle vie e piazze di nuova costruzione il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, potrà determinare, caso per caso, speciali norme per armonizzare nel carattere, nelle dimensioni, nelle decorazioni e nella tinteggiatura i fabbricati prospicienti.

Art. 149

Gli spazi fra le nuove case, quando non siano destinati a passaggio pubblico o privato, saranno convenientemente sistemati a giardino. Per le recinzioni visibili dal suolo pubblico e di uso pubblico occorre una licenza che il Sindaco rilascerà visto il relativo progetto, sentito il parere della Commissione Edilizia. Tali recinzioni saranno costituite da siepi, o muri di pietra o mattoni di altezza non superiore a m. 1,50, o cancellate di altezza non superiore a m. 2, o cancellate infisse su muri per l'altezza totale di m. 2.

Le recinzioni contigue dovranno armonizzarsi tra loro per disegno e motivi ornamentali.

Art. 150

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade o piazze pubbliche comunali, il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

Quando il Sindaco decida di provvedere alla pavimentazione di tutti i marciapiedi, i proprietari frontisti saranno tenuti a concorrere per i $\frac{2}{3}$ nella spesa di prima pavimentazione. Il versamento dell'importo verrà fatto nella Cassa comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapiede superi i m. 2,50, l'obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprietari la ripartizione del contributo verrà fatta in proporzione della cubatura misurata vuoto per pieno, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.

Art. 151

I chioschi collocati sul suolo pubblico dovranno corrispondere alle esigenze di estetica e di decoro, ed essere costruiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dal Sindaco.

Essi dovranno essere costruiti con materiali facilmente asportabili, ed i proprietari si dovranno impegnare con atto scritto a rimuoverli immediatamente e senza alcun compenso, qualora il Sindaco lo ordinasse per ragioni di estetica e di transito, a suo insindacabile giudizio.

CAPITOLO IX°

APERTURA DI STRADE PRIVATE

Art. 152

Non è consentita la progettazione di strade private che non siano comprese nei piani particolareggiati o in lottizzazioni già approvate.

Art. 153

Quando uno o più proprietari intendono di costruire una strada privata, dovranno inoltrare al Sindaco regolare domanda, con le norme stabilite per le licenze di costruzione.

La domanda dovrà essere firmata dai proprietari del terreno e corredata di un progetto completo contenente:

- a) - uno stralcio del piano particolareggiato o della lottizzazione;
- b) - la planimetria in scala $\frac{1}{500}$, con l'indicazione della fognatura principale e secondaria;
- c) - il profilo altimetrico;
- d) - la sezione dei diversi tronchi di strada in scala $\frac{1}{20}$;
- e) - il calcolo delle fognature;
- f) - una relazione indicante le modalità di costruzione e i materiali da impiegarsi.

Art. 154

Ogni nuova strada privata dovrà avere facile accesso da almeno una via comunale esistente. Particolare cura dovrà porsi nello studio degli

innesti, in modo da evitare intralci o pericoli al traffico delle vie comunali.

La larghezza della strada dovrà consentire un agevole traffico nei due sensi e dovrà tener conto del parcheggio degli autoveicoli. Le strade a fondo cieco saranno fornite di racchetta o piazzetta.

Art. 155

Prima di iniziare la costruzione delle strade o di qualunque edificio prospettante sulle strade stesse, il proprietario o i proprietari dovranno addivenire alla stipulazione a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi fissati dal presente Regolamento e di provvedere anche agli scarichi a norma dei Regolamenti municipali, nonchè di provvedere all'impianto di approvvigionamento di acqua potabile.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi, il promotore della strada privata deve depositare una cauzione di cui una quota parte (quota C.) a garanzia della regolare costruzione della strada nei termini fissati e che verrà restituita dopo il collaudo, e la altra quota (quota M.) a garanzia della regolare manutenzione di tutte le opere e servizi stradali, nonchè per i servizi di illuminazione e nettezza della medesima.

Art. 156

La costruzione delle strade verrà eseguita secondo i tipi normali delle strade comunali, impiegando materiali della qualità, dimensioni e struttura ordinariamente adottati dal Comune per tali costruzioni ed atterarsi a tutte le norme contenute nel Capitolato Generale per la manutenzione delle strade comunali in vigore all'epoca della richiesta di concessione, nonchè a tutte quelle prescrizioni che all'atto dell'esecuzione verranno impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale avrà facoltà di vigilare i lavori e di dare quelle disposizioni che riterrà del caso.

Art. 157

A) il Comune ha la facoltà di impiantare le condutture stradali dell'acqua potabile con le diramazioni ed opere accessorie nelle vie private; tali condutture ed impianti saranno di completa ed esclusiva proprietà del Comune e rimarranno in sua completa disponibilità.

B) la spesa relativa all'impianto medesimo farà carico ai concessionari in base a norme che verranno stabilite volta per volta dal Comune.

C) impiantando le condutture, l'acqua potabile convogliante, il Comune non assume alcun impegno in merito a qualsiasi eventuale passaggio o meno delle strade private canalizzate, nell'elenco delle strade comunali e circa la possibilità di alimentare con l'acqua potabile, i fabbricati in relazione alla loro quota altimetrica.

D) il Comune ha la facoltà di eseguire tutti i lavori necessari per eventuali modifiche e per l'ordinaria manutenzione delle condutture dell'acqua potabile, nonchè di effettuare le diramazioni stradali occorrenti per la concessione agli stabili esistenti ed a quelli di nuova costruzione.

E) dette diramazioni agli stabili verranno effettuate dal Comune secondo le prescrizioni e la tariffa prevista dai regolamenti comunali, comprese quelle per la distribuzione dell'acqua potabile nelle strade di cui sopra, aperte per iniziativa privata, che rimarranno subordinate ai regolamenti stessi, compreso l'assoluto diritto ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai privati ed inquilini di stabili e quartieri attigui.

(4)

F) il Comune ha la piena facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le attuali condutture private già esistenti nelle strade che vengono canalizzate, qualora impediscano l'esecuzione dei lavori da parte del Comune ed i proprietari non provvedano allo spostamento dei propri impianti. In tal caso le condutture rimosse rimarranno in piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 158

Appena ultimati i lavori o gli impianti stradali compreso lo impianto di illuminazione elettrica e dell'acqua potabile, il proprietario del fondo servito dalla strada, se unico, o in caso diverso il legale rappresentante dei proprietari, dovranno avanzare al Comune domanda di verifica di ultimazione dei lavori compresa l'illuminazione stradale.

Constatato il termine dei lavori ed eseguitone il regolare collaudo, sarà con deliberazione del Sindaco, autorizzata la apertura della strada ed assegnata la denominazione della stessa, e verrà restituita al concessionario la quota di cauzione restandogli solo l'onere della manutenzione, illuminazione, nettezza e servizio di approvvigionamento di acqua potabile.

La strada dovrà, a cura e spese dei concessionari, essere dotata di targhe portanti il nome che alla strada stessa sarà dato dal Comune. Sotto a ciascuna delle targhe suddette sarà apposta altra targa, sempre a cura e spese del concessionario, portante la iscrizione: " STRADA PRIVATA".

Tali targhe saranno nel numero, forma e dimensioni, che il Comune si riserva di prescrivere, caso per caso, a suo tempo e cioè prima di concedere l'apertura al transito delle strade stesse.

Art. 159

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune venga a mancare la regolare manutenzione ed illuminazione della strada ed il concessionario non provveda entro 15 giorni dalla diffida, il Comune vi provvederà d'Ufficio incamerando la quota relativa del deposito cauzionale.

Art. 160

Qualora il Comune deliberasse l'iscrizione della strada privata fra quelle Comunali, il concessionario dovrà cedere al Comune il suolo e tutte le opere stradali e corrispondere un concorso da stabilire in corrispettivo all'onere che il Comune verrà ad assumere per il mantenimento ecc. oltre all'incameramento della quota (M) già menzionata.

Nel caso che la cauzione sia stata costituita mediante ipoteca il Comune, nel provvedere all'iscrizione delle strade suddette, avrà diritto di agire sui beni ipotecati per ottenere il pagamento della somma garantita riservata sempre al Comune stesso la richiesta di ulteriori compensi.

Il deposito cauzionale verrà restituito nel caso che i proprietari frontisti si costituiscano in regolare consorzio a norma di legge per la manutenzione della strada.

CAPITOLO X^c
CERTIFICATO D'USO E DI ABITABILITA'

Art. 161

Le opere soggette a richiesta di licenza, di cui è oggetto nel presente regolamento, non possono essere adibite allo scopo per il quale

./.

sono state eseguite, senza il certificato d'uso rilasciato dal Sindaco.

Il titolare della licenza, non appena ultimati i lavori, dovrà pertanto darne immediata comunicazione in carta legale al Sindaco, indicando gli estremi della licenza e richiedendone il certificato d'uso o di abitabilità, a seconda del carattere delle opere eseguite. Quando le medesime comprendano strutture in cemento armato, dovrà essere allegata alla domanda la licenza Prefettizia. Qualora per l'uso delle opere eseguite siano richieste speciali verifiche o licenze da parte di particolari Autorità od Enti (Comando dei Vigili del Fuoco, ENPI, Questura, Commissioni varie di controllo ecc.), il Comune richiederà la presentazione dei relativi certificati o dichiarazioni di idoneità.

L'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale effettueranno il sopralluogo entro venti giorni dalla domanda dell'interessato, previa comunicazione al titolare della licenza del giorno e dell'ora. Di tale sopralluogo verrà redatto regolare verbale, nel quale i funzionari del Comune dovranno dichiarare di aver constatato che le opere sono state eseguite in conformità del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nella licenza di costruzione, e che corrispondono alle prescrizioni igieniche e che non presentano manchevolezze o lesioni che possono far dubitare della buona esecuzione e della solidità delle opere.

Nel caso che si tratti di certificato di abitabilità, dovrà risultare dagli atti che sono trascorsi almeno sei mesi dal completamento del rustico e del manto di copertura. Per costruzioni prefabbricate che non comportino se non in misura ridottissima l'uso di malte, il Sindaco potrà derogare a tale norma, quando l'Ufficiale Sanitario abbia accertato la perfetta salubrità degli ambienti, e di tale accertamento abbia fatto espressa dichiarazione nel verbale di visita.

Nel caso che il sopralluogo abbia avuto esito favorevole il Sindaco presa visione del verbale di visita come sopra redatto rilascerà, entro trenta giorni dalla data della visita stessa, il certificato d'uso o di abitabilità.

Art. 162

Nel caso che dal sopralluogo di che al precedente articolo, risultino varianti rispetto al progetto presentato o si riscontrino inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento, esse saranno dettagliatamente descritte nel verbale di visita, che sarà trasmesso al Sindaco per i successivi provvedimenti.

Il Sindaco, per varianti di piccola entità, come spostamenti di tramezzi interni o piccole modifiche architettoniche di perfezionamento, normali in corso di esecuzione, potrà concedere ugualmente il permesso d'uso o di abitabilità, sentito ove lo ritenga opportuno, il parere della Commissione Edilizia. Qualora invece le varianti apportate al progetto originario abbiano maggiore importanza, o si riscontrino deficienze igieniche o inosservanza alle prescrizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti, il Sindaco, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data del sopralluogo di cui al precedente articolo, notificherà al titolare della licenza il diniego, dettagliatamente motivato e con la prescrizione dei lavori da eseguirsi, ivi comprese le eventuali demolizioni, affinché possa essere rilasciato il certificato di uso. Il Sindaco avrà pure facoltà di prescrivere un termine per l'esecuzione dei lavori stessi.

Solo dopo accertata, con nuova visita di sopralluogo, la esecuzione dei lavori prescritti, il Sindaco rilascerà il certificato d'uso.

I N D I C E

CAPITOLO I° - Licenze per opere edilizie - Commissione Edilizia

	pag.	
- Art. 1 - Opere per le quali è richiesta la licenza	1	sta con
- " 2 - Modalità di presentazione dei progetti	1	richi oggi dient
- " 3 - Corrispondenza dei progetti al programma di fabbrica zione - Lottizzazioni	3	si
- " 4 - Modalità di redazione delle lottizzazioni.	3	
- " 5 - Modalità di redazione dei progetti.	4	
- " 6 - Composizione della Commissione Edilizia.	4	ite pe
- " 7 - Competenza della Commissione Edilizia	5	
- " 8 - Funzionamento della Commissione Edilizia.	5	li
- " 9 - Relazione del parere della Commissione.	5	
- " 10 - Astensione dei Commissari interessati.	5	io
- " 11 - Obbligo di esplicita approvazione delle deroghe.	6	
- " 12 - Comunicazione delle decisioni al richiedente.	6	
- " 13 - Obbligo di conservazione in cantiere delle licenze.	6	
- " 14 - Modifiche in corso di esecuzione.	6	
- " 15 - decadenza della licenza	6	
- " 16 - Nullità della licenza.	7	

CAPITOLO II° - Norme per l'esecuzione dei lavori

- " 17 - Indicazione degli esecutori delle opere.	7	
- " 18 - Richiesta di allineamenti e livelli.	7	
- " 19 - Occupazioni di suolo pubblico	7	
- " 20 - Recinzioni e ponteggi.	8	
- " 21 - Sospensione dei lavori.	9	
- " 22 - Prescrizioni per la buona esecuzione delle opere.	9	
- " 23 - Demolizioni.	9	
- " 24 - Materie di rifiuto.	10	

CAPITOLO III° - Abitato urbano

paragrafo I°: Norme per la costruzione delle abitazioni nei loro rapporti con la Via e con le abitazioni vicine.

- " 25 - Determinazione delle larghezze stradali.	10	
- " 26 - Determinazione dell'altezza degli edifici.	10	
- " 27 - Rapporto tra le altezze degli edifici e le larghezze stradali.	11	
- " 28 - Attici.	11	
- " 29 - Costruzioni in arretrato.	11	

	<u>Paragrafo V° - Camini e fumaioli</u>	pag. 20	cont.
- Art.	58 - Canne fumarie.	" 20	che
- "	59 - Caloriferi ad aria calda.	" 20	ggi
- "	60 - Forni.	" 21	one
- "	61 - Camini Industriali.		i t

CAPITOLO IV° - Opere esteriori ai fabbricati.

- "	62 - Decoro esterno degli edifici.	" 21	ta
- "	63 - Aggetti sulle facciate degli edifici.	" 21	e d
- "	64 - Murature sul suolo pubblico.	" 22	le
- "	65 - Porte e finestre sul suolo pubblico	" 22	
- "	66 - Tetticce pensili.	" 23	al
- "	67 - Camini e condutture varie.	" 23	
- "	68 - Mostre e insegne.	" 23	
- "	69 - Stemmi e iscrizioni.	" 24	
- "	70 - Tende.	" 24	
- "	71 - Numeri civici. Cartelli indicatori.	" 24	
- "	72 - Obbligo di manutenzione.	" 24	

CAPITOLO V° - Costruzione di case rurali e condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti.

Paragrafo 1° - Norme per la costruzione di case rurali.

- "	73 - Abitazioni considerate rurali.	" 24	
- "	74 - Autorizzazioni alla costruzione o modificazione.	" 25	
- "	75 - Permeabilità del terreno.	" 25	
- "	76 - Vespai.	" 25	
- "	77 - Pavimenti. - Elevazione dal piano di costruzione.	" 25	
- "	78 - Scoli di cortili, aie, orti, giardini ecc.	" 25	
- "	79 - Divieto di costruzione a ridosso di terrapieni.	" 26	
- "	80 - Muri in comune con stalle - Divieto.	" 26	
- "	81 - Allontanamento acque meteoriche.	" 26	
- "	82 - Pavimenti - Materiali per la costruzione.	" 26	
- "	83 - Intonacatura e imbiancatura ambienti interni e facciate esterne	" 26	
- "	84 - Finestre.	" 27	
- "	85 - Soffitti.	" 27	

- Art. 86 - Camini.	pag. 27	giornale
- " 87 - Provvista di acqua potabile.	" 27	stata
- " 88 - Cisterne.	" 27	confir
- " 89 - Pozzi d'acqua potabile.	" 27	che di
- " 90 - acquai e scarichi degli stessi.	" 27	ggi fi
- " 91 - Latrine.	" 27	one pa
- " 92 - Scarichi di fosse biologiche e pozzi neri.	" 28	si teno
- " 93 - Vuotatura pozzi neri.	" 28	
- " 94 - Costruzione stalle, ovili, porcili e pollai.	" 28	ta co
- " 95 - Vasche lavatura bucato.	" 28	e dai
- " 96 - Concimaie	" 28	lo at
- " 97 - Depositi di pozzi neri e letame per usi agricoli.	" 28	
- " 98 - Uniformità delle costruzioni alle norme edilizie per località colpite da terremoti.	" 29	il po
- " 99 - Procedura coattiva.	" 29	

Paragrafo II° - Condizioni minime di abitabilità delle case rurali esistenti.

- " 100 - Scolli delle ares.	" 29	
- " 101 - Marciapiedi .	" 29	
- " 102 - Acque meteoriche e di rifiuto.	" 29	
- " 103 - Solai e pavimenti.	" 29	
- " 104 - Pareti.	" 29	
- " 105 - Finestre.	" 30	
- " 106 - Scale.	" 30	
- " 107 - Tetti	" 30	
- " 108 - Ambienti abitabili.	" 30	
- " 109 - Dormitori.	" 30	
- " 110 - Serramenti.	" 30	
- " 111 - Camini.	" 30	
- " 112 - Illuminazione.	" 30	
- " 113 - Provvista di acqua potabile.	" 31	
- " 114 - Pozzi per l'acqua potabile.	" 31	
- " 115 - Attingimento acqua potabile.	" 31	
- " 116 - Acquai.	" 31	
- " 117 - Latrine.	" 31	
- " 118 - Locali adibiti ad usi diversi.	" 31	
- " 119 - Divieto d'uso dei locali per manipolazione prodotti	" 32	

	pag.	
- Art. 120 - Pozzi neri.	32	ste
- " 121 - Concimaie	32	gi
- " 122 - Accesso alle stalle.	32	è s
- " 123 - Lotta contro le mosche o le zanzare.	32	al c
- " 124 - manutenzione di ambienti rurali.	32	rtici
- " 125 - Strade.	33	legi
- " 126 - Disposizioni generali.	33	vie
- " 127 - Piani di realizzazione delle opere del n. 2 dell'art. 126.	33	esi
- " 128 - Termine di ultimazione delle opere - applicazione T.U. Leggi Sanitarie.	33	sit
- " 129 - Compra vendita - obblighi del nuovo proprietario.	33	che
- " 130 - Disposizioni finali.	33	il
- " 131 - Termine di ultimazione lavori gabinetti, pozzi neri, imbiancatura, luce elettrica ecc.	33	de
- " 132 - Divieto ai Tecnici comunali di firmare progetti ecc.	33	

CAPITOLO VI° - Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio.

- " 133 - Incombustibilità di solai e coperture - costruzioni in legno.	34	
- " 134 - Scale.	34	
- " 135 - Ascensori e montacarichi.	34	
- " 136 - Locali di caldaie ed edifici speciali (cinematografi, edifici collettivi ecc.).	34	
- " 137 - Locali caldaie e forni.	35	
- " 138 - Prese d'aria per caloriferi ad aria calda e impianti di condizionamento.	35	
- " 139 - Impianti elettrici.	35	
- " 140 - Impianti anti-incendio in edifici collettivi.	35	

CAPITOLO VII° - Disposizioni per i fabbricati esistenti.

- " 141 - Restauro, modifica o ricostruzione di fabbricati esistenti.	36	
- " 142 - Occupazioni di spazio pubblico esistenti.	36	
- " 143 - Porte e finestre sul suolo pubblico esistenti.	36	

CAPITOLO VIII° - Disposizioni speciali.

- " 144 - Edifici industriali.	36	
- " 145 - Manutenzione degli edifici di interesse artistico o storico.	36	
- " 146 - Ritrovamento di avanzi di interesse archeologico, storico od artistico.	37	

		pag. 37	
- Art.	147 - Parchi e giardini.	"	37
- "	148 - Norme per armonizzare i fabbricati di una unità urbanistica.	"	37
- "	149 - Terreni di corredo agli edifici e aree libere - re- cinzioni.	"	38
- "	150 - Marciapiedi e passi carrabili.	"	38
- "	151 - Chioschi.		

CAPITOLO IX° - Apertura di strade private.

- "	152 - Divieto di aprire strade non comprese nei piani par- ticolarizzati o di lottizzazione approvati.	"	38
- "	153 - Modalità di presentazione e di redazione dei proget- ti di strade private.	"	38
- "	154 - accesso alle strade private dalle vie comunali esi- stenti.	"	38
- "	155 - Obbligo di impianto e di manutenzione della strada privata. - Cauzione.	"	39
- "	156 - Caratteristiche costruttive delle strade private.	"	39
- "	157 - Condotture dell'acqua potabile nelle strade private	"	40
- "	158 - Apertura e denominazione delle strade private.	"	40
- "	159 - Manutenzione delle strade private da parte del Comune.	"	40
- "	160 - Iscrizione delle strade private tra quelle comunali.	"	40

CAPITOLO X° - Certificato d'uso e di abitabilità.

- "	161 - Certificato di uso e di abitabilità.	"	40
- "	162 - Non corrispondenza dell'opera al progetto approvato od alle prescrizioni di regolamento.	"	41

CAPITOLO XI° - Disposizioni generali e penali.

- "	163 - Ispezioni ai fabbricati esistenti o in costruzione	"	42
- "	164 - Contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento	"	42
- "	165 - Diritti vari.	"	42
- "	166 - Entrata in vigore del Regolamento	"	42